

## Il potere distintivo della parola e le «discriminazioni» nella lingua del diritto\*

di

Felice Casucci e Matteo Di Donato \*

SOMMARIO: 1. Dibattere, distinguere, decriptare. - 2. Il «potere» della parola giuridica. - 3. Interpretazione e nuove tecnologie: l'argomentazione giuridica automatizzata e i modelli predittivi di intelligenza artificiale. - 4. Linguaggio e diritto. Per un ripensamento dell'ermeneutica giuridica.

### 1. Dibattere, distinguere, decriptare

In ogni «parola umana» vi è una parte che confligge con l'uso che se ne fa e vi precipita come un potere insoluto, indicibilmente *discriminatorio*. Si pensi all'aulica parola «giustizia»<sup>1</sup>. Occorrono nuovi dibattiti<sup>2</sup>, l'eco di grandi dispute culturali<sup>3</sup>, rigore etico ed estetico intemerato<sup>4</sup>.

---

\* Il presente contributo riprende, in una versione elaborata, la comunicazione svolta al Convegno su: "Le norme antidiscriminatorie del lavoro nell'Unione europea" (Benevento 3 settembre 2019 – Università del Sannio). Il primo e il secondo paragrafo sono ad opera del Prof. F. Casucci; il terzo e il quarto del dott. Matteo Di Donato.

\* Felice Casucci, professore ordinario di Diritto privato comparato - *Università del Sannio*; Matteo Di Donato: dottorando di ricerca in Persona Mercato Istituzioni - *Università del Sannio*.

<sup>1</sup> Nell'«aulicità» linguistica spesso tralucono inaccettabili distorsioni. Ne vedremo qualche esempio più avanti. Tuttavia, rilevano sul punto dell'uso *discriminatorio* della «giustizia», oltre che «formulazioni inopportunamente divergenti nella prassi» con «esiti complessivamente arlecchineschi per la loro irragionevole diversità» (così, la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lombardia, 3 febbraio 2020 n. 11, in materia di attività extralavorative libero professionali dei professori universitari a tempo pieno), anche la profonda divaricazione che esiste tra previsione normativa (es. art. 112 cost.) e prassi applicativa: le singole Procure "selezionano", per molteplici ragioni che sarebbe arduo sintetizzare, i procedimenti a cui dare priorità, di fatto esercitando a tal fine un potere poco vigilato e ancor meno verificato (N. GALATI, *Esiste davvero l'obbligatorietà dell'azione penale in Italia?*, in [www.fondazioneLuigiEinaudi.it](http://www.fondazioneLuigiEinaudi.it), 28 marzo 2019). Sui «metodi con cui è stata portata avanti l'operazione Tangentopoli» e sul «diverso trattamento riservato a taluni nei confronti di altri», A. POLIMENO BOTTAL, *Alto tradimento. Privatizzazioni, Dc, euro: misteri e nuove verità sulla svendita dell'Italia*, Soveria Mannelli, 2019, 12. Ci sia consentito menzionare, con riferimento al tema, F. CASUCCI, *Justice Walk. Frammenti di giustizia letteraria nel tempo della globalizzazione*, in *Annuario di diritto comparato e di*

*studi legislativi*, 2017, 169-240. In argomento, da ultimo, la breve ma fulminante analisi di G. DESIDERIO, *Il boia e il processo universale*, post del 27 gennaio 2020, dove è richiamata una bibliografia convincente (tra gli altri, si rimarca, G. DESIDERIO, *L'individualismo statalista. La vera religione degli italiani*, Macerata, 2017, sulla «società della prevaricazione»; nonché, F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019, sui «sistemi penali differenziati»). Al «giurista» è riservata l'interrogante identità del «Padre della Patria», ma il tono acutissimo di Giorgio Manganelli è semiserio (se pure non troppo) quando annota un testo inatteso di Luigi Settembrini, opera postuma e mirabilmente autentica, nella quale un vero e proprio padre della patria fa le veci di «mentito traduttore di un libro inesistente», compiendo un (presunto, secondo Francesco Torraca) «errore letterario» per partorire un «fascioletto delittuoso», dove sopravvive, in spirito umanistico, la «libertà del clandestino» (L. SETTEMBRINI, *I Neoplatonici per Aristotele di Megara*, Milano, 2017, 5 ss.; si segnala qui, in particolare, la prosa di un «peccato» situato «al centro della cultura» in cui viveva l'Autore: ancora oggi ne è «il sangue guasto e torpido», che non può «dare libertà, ma solo alimentare nuovi "sbirri"»). Lo scrittore milanese della neoavanguardia termina la sua *Nota* con due spunti: «le parole hanno un nume» e «lo stile è tutto». Cfr., l'orazione di Ugo Foscolo *Sull'origine e i limiti della giustizia* (1809), «una antropologia pessimistica che lo porta a leggere la storia umana come un percorso ripetitivo e immobile, segnato dal costante uso della forza» (Pavia, 2009, con riferimento alla nota redazionale, che attribuisce al testo la natura di un «più meditato realismo politico», 12). Sul «*juridical level*» e sulle distorsioni agitate in sede processuale, L. CANFORA, *L'occhio di Zeus. Disavventure della "Democrazia"*, Roma-Bari, 2006, 18-19: «quando l'ossessione non dà requie, non si possono misurare gli effetti». Ammette l'Autore da ultimo citato che il «verdetto di un tribunale» non può «addrizzar le gambe ai cani» (di manzoniana memoria). «Invece, di adire un tribunale per «forzare» o «essere forzati», noi preferiamo il diletto di adoperare la penna stilografica, di dire liberamente la nostra, di soppesare le menzogne, di sorriderne, e di sanare le *gaffes*. Sempre con quello strumento prezioso ed extragiudiziario che è la penna stilografica». Ci appare, questo, un bel manifesto del nostro pensiero.

<sup>2</sup> In tema, il film di Denzel Washington *The Great Debaters* (USA, 2007), che narra con finalità illustrative cariche di suggestioni etiche legate al tema delle discriminazioni razziali la vicenda biografica, risalente agli anni trenta dello scorso secolo, di Melvin B. Tolson, professore presso il Wiley College del Texas. La studentessa Samantha Booke, nel suo discorso contro l'università dell'Oklahoma afferma: «Ma il mio avversario sostiene che non è ancora arrivato il giorno in cui bianchi e neri vadano nello stesso college, dividano la stessa università, entrino nella stessa classe. Beh mi potreste cortesemente dire quando arriverà quel giorno? Arriverà domani? Arriverà la prossima settimana? Tra un centinaio di anni? Mai? No! Il tempo per la giustizia, il tempo per la libertà e per l'uguaglianza è ogni giorno, ogni giorno è adesso!». Emergono con forza temi giuridici che trascendono se stessi. La forza evocativa della parola umana, si pensi alla menzionata parola «giustizia», è tale da sottintendere un nitore che non solo le sfugge, ma che disseminato con speranza di unanime consenso rischia di alimentare il circuito della contraddizione e del conflitto.

<sup>3</sup> Come quelle raffigurate, in modalità consolantemente umanistica, nell'agile volumetto dialogico M. CARTABIA e L. VIOLANTE, *Giustizia e mito*, Bologna, 2018, segnalandosi qui il paradigma di «verità e responsabilità» (15 ss.).

<sup>4</sup> Ci soccorre, ancora, un film, *...And Justice for All*, diretto da Norman Jewison e ravvivato da una straordinaria interpretazione che Al Pacino fa dell'avvocato Arthur Kirkland di Baltimora (USA, 1979). Durante i titoli di testa si sentono, fuori campo, alcuni bambini recitare il *Pledge of Allegiance*, il giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, un testo tardo ottocentesco, rimaneggiato più volte, carico di un fervore religioso che «arma spiritualmente» la potenza nazionale, «in pace e in guerra» (secondo le esortanti vedute del presidente Dwight D. Eisenhower). Il giuramento di fedeltà termina con le parole che danno il titolo al film. La parola

Sosteneva Walter Benjamin che il «peccato originale» è «l'atto di nascita della parola umana»<sup>5</sup>. Siffatto prodigioso ordigno, sedotto dalla «promessa del serpente di poter conoscere il bene e il male», si è avventurato «per la strada della logica tentando, con l'invenzione del giudizio, di afferrare attraverso la parola la natura sfuggevole del male». Seguendo lo sviluppo del pensiero benjaminiano: «il male al contrario non esiste, è un miraggio, l'illusione prodotta dalla forma stessa del giudizio, dalla nostra perversa volontà di giudicare e giudicando *distinguere* (ndr, il corsivo è nostro) ciò che è bene e ciò che è male»<sup>6</sup>. Di là dal complesso delle questioni evocate, che esorbitano la portata di questo scritto, se ne ricava che nello statuto ermeneutico del «giudizio» dimora una «distinzione» insopprimibile<sup>7</sup>, coesiva alla natura umana, che attenta al significato univoco della parola «discriminazione», etimologicamente orientata al «*discrimen*», al «discernere». La «molteplicità» linguistica, la «Babele» nella quale siamo precipitati, tuttavia, consente, a partire da un periodo corrispondente alla guerra di secessione americana, all'uso anglosassone del termine di prevalere, affrancandolo nel senso del trattamento pregiudizievole di un individuo per la sua appartenenza ad un determinato gruppo, classe o categoria sociale e riservando connotazioni neutre ai soli linguaggi appartati delle discipline singolari, quali la psicologia e l'elettronica. La differenza di trattamento<sup>8</sup> non deve essere giustificata da elementi oggettivi e

---

«giustizia», non senza ironia, campeggia immota. Il rigore etico ed estetico auspicato nel testo suppone un elevato grado d'onestà intellettuale e la centralità immodificabile della persona per l'ordinamento giuridico evoluto secondo i dettami dei diritti umani.

<sup>5</sup> Per il rapporto tra parola e diritto, da ultimo, il bel saggio di N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, Bologna, 2020. Interferente sul tema, anche, V. ROPPO, *Il racconto della legge*, Milano, 2019, dove si legge, a proposito della «bulimia normativa», che la ragione profonda di questo stato di cose «sta probabilmente in una concezione distorta della Legge come strumento di regolazione sociale», alla quale concezione si ascrivono anche quelle «norme dettagliate», che «possono essere oscure o ambigue e dare luogo a interpretazioni diverse, creando incertezza del Diritto» (204).

<sup>6</sup> Così, B. MORONCINI, *La lingua del perdono*, Napoli, 2007, 9 e 10.

<sup>7</sup> La «duttilità» del giudizio (individuale e collettivo) evoca una tale fisiologia del «distinguere», che la letteratura ha radicato nel suo intreccio stilistico: a tal proposito, la ricca esperienza autoriale di Gianni Rodari offre numerosi esempi (si veda, l'intervista di Antonio Gnoli a Maria Teresa Ferretti Rodari, in [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), 8 maggio 2016).

<sup>8</sup> Il principio di uguaglianza, di cui si paventa la lesione, si muove su un versante non solo formale ma sostanziale, che fa «distinzione» tra i cittadini, secondo il notissimo dettato dell'art. 3, comma 2, della nostra Carta Costituzionale. A tal proposito, si rammenta che, secondo

che comunque conducono a riscontrare indici di ragionevolezza<sup>9</sup>, tali da impedire che si determinino condizioni di esclusione a danno della vittima del trattamento discriminatorio.

---

l'indirizzo della norma fondamentale (art. 4), il «lavoro» è un diritto a tutti i cittadini riconosciuto, che ha come corollario «il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta (il corsivo è nostro), un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Per il rapporto ambiguo tra lingua e parole care alla nostra «democrazia» occidentale, quali «uguaglianza» e «libertà», emblematica è la vicenda della «falsificazione di quello che Tucidide fa dire a Pericle», riproposta in quanto tale nella «bozza del preambolo della Costituzione europea (diffusa il 28 maggio 2003)». Vi si affermava: «La nostra Costituzione è chiamata *democrazia* perché il potere è nelle mani non di una minoranza ma del popolo intero». Non si è esitato a precisare, in proposito, che trattasi di una vera e propria «bassezza filologica» (il corsivo è nostro), perché il discorso che Tucidide attribuisce a Pericle è tutt'altro, ponendosi «in antitesi» i concetti di «democrazia» (come «sistema liberticida» secondo «gli avversari del sistema politico ruotante intorno all'assemblea popolare»), da un lato, e «libertà» (che vige nella «vita pubblica») e «uguaglianza» («nelle controversie private attribuiamo a ciascuno ugual peso»), dall'altro. Così, L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Roma-Bari, 2018, 11-12. Sull'ambivalenza del concetto di lavoro, a partire dall'etimologia (da *labor* che in latino significava pena, sforzo, fatica, sofferenza, fino al francese *travail*, che nell'XI secolo designava uno strumento di tortura, il *tripalium*, e solo a partire dalla fine del XV secolo «assunse il significato moderno di opera da fare»), vedasi E. RUTIGLIANO, *Lavoro: appunti per la metamorfosi di un concetto*, in *QS*, 57, 2011, 109 ss. Si mette qui bene in evidenza come il concetto di lavoro assuma, a ritroso di cinquecento anni, per motivi religiosi, «una caratteristica inaudita», infatti «esso diventa vocazione, in tedesco *Beruf*, che significa allo stesso tempo vocazione, chiamata, dovere, lavoro come dovere», ponendosi in questo modo in contrasto con il «mondo classico» nel far diventare l'ozio una «attività contro natura» (siffatto contrasto con il mondo classico ricorda la «Grecia» come «metafora» che Manganelli attribuisce a Settembrini nel testo citato in precedenza, una «parola» che esprime «molte idee confuse» ma, tra queste, una precisa di «libertà», non «meramente sociale» né «meramente intellettuale», bensì «una libertà corporale, la libertà dell'eros in tutti i significati che questa parola aveva in Platone, dove nulla vive a agisce secondo il destino che non abbia in sé amore, da Socrate ad Alcibiade», 16), che induce a curiosità e letture ulteriori (si rinvia a *The Sociological Imagination* del sociologo statunitense Charles Wright Mills, un'opera del 1959, in grado di fare molta strada nelle nostre coscienze).

<sup>9</sup> Troppo vasto è il campo degli scrittori dediti alla costellazione giuridica della «ragionevolezza». Molti appartengono alla Scuola perlinguistica della quale s'onora d'esser partecipe, per anzianità più che per merito, il modesto autore di questo saggio. Appare più fecondo, a giudizio di chi scrive, selezionare la complessa chiave pedagogica della letteratura fiabesca (si pensi ad Hans Christian Andersen), per la sua efficacia diretta sui temi morali che essa pone, menzionando qui il capitolo decimo del celeberrimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry intitolato *Il piccolo principe*, composto nel pieno della seconda guerra mondiale, lì dove l'autore narra del monarca che governa solitariamente e in maniera assoluta sull'asteroide 325 e dice, contemplando la peculiarità distintiva dello spirito umano: «Bisogna chiedere a ciascuno quel che ciascuno può dare. L'autorità si basa prima di tutto sulla ragione. Se ordini al tuo popolo di buttarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho il diritto di esigere l'obbedienza perché i miei ordini sono ragionevoli» (A. DE SAINT-EXUPÉRY, *Il piccolo principe*, trad. it. M. Migliavacca Marazza, Novara, 2016, 59). Non a caso, il titolo del IX Convegno nazionale della *Italian Society for Law and Literature* (ISLL), programmato a Campobasso presso l'Università del Molise nei giorni 29 e 30 maggio 2020, è: «Le ispirazioni del giurista. Storie, miti, favole, archetipi e altre

Il diritto ha eretto al «principio di non discriminazione» un edificio simbolico, sostenuto da una forza espansiva, che si è combinata, anche in sede internazionale, con altri principi, dai quali ha tratto rinnovato vigore, come quelli di «equivalenza» e di «effettività» del diritto eurounitario<sup>10</sup>.

L'enfasi, in questi casi, non giova. Molto è stato fatto<sup>11</sup>, ma molto c'è ancora da fare per decriptare comportamenti discriminatori dissimulati dall'ideologia politica del «dirittismo»<sup>12</sup>.

---

dimensioni della narratività". Presso l'Università del Sannio, a Benevento, è stato inaugurato il 14 gennaio 2020 un progetto di orientamento che impegna scuole e università, dal titolo: "Frammenti di un discorso favoloso".

<sup>10</sup> Da ultimo, si veda l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 240 del 10 gennaio 2020, con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione relativa ai contratti a tempo determinato dei ricercatori universitari.

<sup>11</sup> Si veda Cass. pen. n. 9381 del 17 marzo 2006, in tema di «ingiuria aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso», secondo la quale la discriminazione consiste in un «disconoscimento di uguaglianza, ovvero nell'affermazione di inferiorità sociale o giuridica altrui, viepiù se a mezzo di condotta costitutiva di reato». Per un'analisi *lato sensu* linguistica del medesimo tema, *L'ingiuria tra diritto e letteratura*, a cura di F. CASUCCI, Napoli, 2015, dove si tratta anche dei tradimenti al diritto commessi dal suo ossimoro «ingiurioso» (109 ss.).

<sup>12</sup> Sul punto, A. BARBANO, *Troppi diritti. L'Italia tradita dalla libertà*, Milano, 2018. Vi si legge: «L'architrave del dirittismo è la Costituzione italiana, considerata non nella sua natura di nobile compromesso tra forze politiche diverse ma unite dall'antifascismo, quanto nella sua pretesa capacità di giustificare una estensione senza limiti, accanto ai diritti politici, dei diritti civili e anche di quelli sociali. Così è nata ed è cresciuta nel nostro Paese una sorta di democrazia radicale, che ha sostituito il tradizionale soggetto politico di riferimento della classe operaia con le minoranze organizzate attorno alle nuove pretese emergenti» (18). L'Autore discorre, con riferimento alla «storia occidentale», di una «alleanza tra il potere e la tecnica», che «travolge il pensiero sempre più debole della delega politica»; e ciò «quando i diritti da una parte perdono il loro contenuto ideale, con il quale sono entrati nella storia umana, e si riducono alla mera condizione potestativa di diritti-poteri, cioè di diritti-forme; dall'altra mancano l'aggancio con i doveri e finiscono fuori controllo. Questa evoluzione dei diritti è il lato oscuro della modernità» (16). Muovendo da un dirittismo «figlio della tecnica» e di un «esito tecnocratico della democrazia», come «cifra illiberale» rappresentata in tutta la sua potenza simbolica dai «tecnocrati-giudici», Barbano parla di una «strategia» a caro prezzo, che comporta, da un canto, la «dittatura degli interessi immediati», con la finale «diserzione del cittadino», dall'altro, una conversione della «lotta politica in una lotta per la conquista di astratte garanzie giuridiche», imponendo una «normativizzazione, cioè una sorta di normalizzazione giuridica dei rapporti politici». Ancora una volta, secondo l'autore, «la Costituzione presta a questo progetto una leva potentissima», disancorata dalla storia. «Questo tende sempre più a coincidere con il perimetro crescente dei diritti umani destatalizzati e destoricizzati, che il dirittismo attraverso la Costituzione legittima» (18-19). Prende piede una «religione civile della democrazia» di tipo radicale, dove prolifera un'opinione pubblica eversiva e, in campo giuridico, una egemonia giustizialista che ambisce a materializzare l'idea di «un diritto creativo e creatore di norme che oltrepassi i limiti democratici della divisione dei poteri» (21-23). Dietro il «dirittismo», dunque, si cela «una narrazione in negativo della democrazia», come meditato linguaggio «distorsivo»

La storia umana è contrappuntata di allusioni ad altro da sé. La tutela antidiscriminatoria vuole percorrere una strada da marcare a vista, rafforzandone linee e modi fino al «diritto della discriminazione», un sistema multilivello che estende i suoi tentacoli nelle fibre più riposte del capitalismo<sup>13</sup>, come se sfruttamento e redenzione non fossero due facce della stessa medaglia<sup>14</sup>.

## 2. Il «potere» della parola giuridica

Venendo al versante applicativo del diritto, il giurista occidentale ripete come in un mantra la parola «discriminazione», ma fa fatica a intervenire su di essa con un discernimento fecondo<sup>15</sup>.

---

(21). Per il rapporto, assai allarmante, tra «dirittismo e giustizialismo», che «hanno in comune la natura di contropotere», si veda più avanti nel medesimo testo, dove si sostiene con nettezza che «entrambi nutrono una sostanziale indifferenza per la persona umana. I diritti di libertà e di giustizia che proclamano sono astrazioni destoricizzate e non più in rapporto con alcuna soggettività. Il giustizialismo sacrifica la persona in nome di una giustizia senza compromessi, mostrando nella rigidità il suo ideologico deficit di realtà. Il dirittismo la immola in nome di una libertà senza doveri, mostrando perciò la sua radicale differenza con il liberalismo» (111). Per una germinazione visivo-letteraria del processo paradigmatico di Franz Kafka, si veda: W. KRAMM, *Kafka e gli anni '50*, a cura di R. Dottori, trad. it. R. Dottori, A. Roselli e M. De Pasquale, Milano, 1991, dove si segnala il saggio *Il "Ciclo di Kafka"* di Hans Georg Gadamer (28 ss.).

<sup>13</sup> «Nella prospettiva dell'ideologia liberista oggi dominante, il paradigma del mercato autoregolantesi si è sostituito a quello della giustizia e si finge di poter governare una società sempre più ingovernabile secondo criteri esclusivamente tecnici. Ancora una volta, una società può funzionare solo se la giustizia (che corrisponde nella Chiesa, all'escatologia) non resta una mera idea del tutto inerte e impotente di fronte al diritto e all'economia, ma riesce a trovare espressione politica in una forza capace di controbilanciare il progressivo appiattimento su un unico piano tecnico-economico di quei principi coordinati ma radicalmente eterogenei – legittimità e legalità, potere spirituale e potere temporale, *auctoritas* e *potestas*, giustizia e diritto – che costituiscono il patrimonio più prezioso della cultura europea» G. AGAMBEN, *Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi*, Roma-Bari, 2013, 18-19.

<sup>14</sup> Nel 1966 l'economista ed attivista statunitense Paul Marlor Sweezy pubblicava, insieme all'altro economista della scuola neo-marxista statunitense Paul A. Baran, *Monopoly Capital. An Essay on the American Economic and Social Order*, un saggio nel quale il lavoro continua a muoversi ambigualmente tra i *Manoscritti economico-filosofici* del 1844.

<sup>15</sup> Le difficoltà derivano sia dalle formule regolative in sé considerate, che spesso danno luogo ad inesattezze linguistiche in ordine alla facoltà propria di "discernere", a fini di "giustizia", tra la copiosa casistica dell'esperienza sociale (di contro, nella logica degli studi umanistici, può verificarsi un paradosso, non privo di fondamento, indicato da qualcuno con riguardo alla «parola politica»: «Il poeta ha una responsabilità: inculcare messaggi di giustizia. Lo dice aperto Aristofane», in E. SAVINO, *I sette pilastri della grecità*, in *Poesia*, Anno XXIV, Febbraio 2011, n. 257, 5) sia dal modo in cui esse sono interpretate, a fini applicativi, dalla giurisprudenza. Si leggano, a quest'ultimo proposito, per un fulgido esempio della disputa (non solo intellettuale) cui ci si riferisce (nel cd. diritto vivente), le pagine della nobile Rivista mensile di politica e

Chi muove dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948<sup>16</sup> svela subito le proprie carte: «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati» nella Dichiarazione, «senza distinzione alcuna». Qui il pan-giuridicismo<sup>17</sup> assesta un primo colpo. La lingua, che differenzia, dettaglia, frantuma, elargisce conoscenza e contraddizione, d'improvviso tace<sup>18</sup>.

---

letteratura diretta da Piero Calamandrei *Il Ponte* (Anno XII, N. 3, Marzo 1956, 379 ss.), nelle quali il magistrato Antioco Dessì si confronta con *l'Elogio dei giudici*, ricevendone la replica di Alessandro Galante Garrone, dove si fa notare come la «diversità di atteggiamenti» tra i giudici (quello «conseguenziario» e quello «precursore») può trasformarsi in «dilemma angoscioso» che incide sull'esperienza concreta del diritto.

<sup>16</sup> Hannah Arendt «la considerava come una nuova legge sulla terra, una sorta di nuovo Sinai che avrebbe fatto da scudo allo scempio provocato dai totalitarismi della modernità; insomma, quasi un nuovo decalogo per uno sviluppo umano del pianeta. Su questa scia si collocò la nascita delle Nazioni Unite. Ed è sotto gli occhi di tutti quanto il suo attuale indebolimento lasci campo libero a conflitti ed eccidi terribili»: sono le argute ma amare considerazioni dell'arcivescovo cattolico Vincenzo Paglia, contenute in R. CANTONE e V. PAGLIA, *La coscienza e la legge*, in collaborazione con E. Coen, Bari-Roma, 2019, 18, più realistiche di quelle del suo interlocutore, che definisce la Dichiarazione una «pietra miliare», estratta «dalle macerie morali e materiali della seconda guerra mondiale», in «quella che Norberto Bobbio ha chiamato l'«età dei diritti», che nessuna legge può comprimere», pur riconoscendo che «il concetto stesso di diritti umani è strettamente legato al contesto culturale e politico di riferimento» (11).

<sup>17</sup> Ne discorreva oltre vent'anni fa Angelo Panebianco sul *Corriere della sera* (30 novembre 1998, 1) e lo collegava al tema della «Ragion di Stato», che diventava, in tal modo, «un'oscenità o una bestemmia» (in [www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

<sup>18</sup> Al silenzio, replica l'art. 1 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965 ed entrata in vigore il 1° aprile 1969 (che l'Italia ha ratificato il 5 gennaio del 1976): «ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». Tuttavia, un manto sbandierato per manifestazioni ufficiali non risolve l'intrigo della parola e del silenzio che ne è all'origine, come dimostra il film *Lenny* di Bob Fosse (USA, 1974): è «la repressione di una parola quella che le dà violenza, forza, malvagità», dice l'attore Dustin Hoffman, incoraggiando il Presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, ad andare in televisione e ripetere la parola «negro» fino a che non avesse perduto la sua tetra offensività (se ne parla in F. CASUCCI, *Cinema e diritti umani*, in *La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Torino, 2020, 90). Negli anni immediatamente successivi a quelli in cui la Convenzione veniva adottata, si consumava la cd. sommossa di Detroit (23-27 luglio 1967), una rivolta afroamericana di portata inferiore solo ai disordini di New York avvenuti durante la Guerra di secessione americana (1863), dietro la quale si muoveva il clima di un contesto sociale arroventato da modelli persistenti di segregazione razziale ed etnica. Il film *Detroit* di Kathryn Bigelow (USA, 2017), che si concentra sui fatti accaduti all'Algiers Motel e sul processo che ne consegue, tratta il tema discriminatorio ponendo al centro del dramma il potere della parola che uccide e zittisce.

Il diritto ha capacità di assimilazione e uniformazione secondo parametri conclamati di «tipicità». Il giurista vi si annida come in un riparo sicuro dinanzi al disordine del mondo<sup>19</sup>. Questo rende il diritto adatto al mutar pelle, trasformarsi trasformando i suoi soggetti/oggetti in uno spazio invariato di forma<sup>20</sup>. Lo potremmo definire «omotetico». La natura del diritto, che tende a specchiarsi in se stesso, rifrange gli effetti delle proprie implosioni con linee oblique di normalizzazione e normativizzazione in cui il tempo storico si interrompe<sup>21</sup>. Il diritto non incide sulla realtà che descrive, la tiene ferma per sovrapporsi ad essa, qualificandola<sup>22</sup>. L'inconferenza è la sua anima piena, fatta di un nitore offuscato da parole ubique. Quando il Comitato di controllo ONU della Convenzione internazionale sul razzismo del 1965 redige le «osservazioni conclusive» (*soft law*) indirizzate agli Stati membri non sta facendo altro che dilatare un punto, lasciando immutato il campo d'azione nel quale quel punto si muove. Né più, né meno.

Tutto ciò, soprattutto in presenza di un diritto che non tende all'ordine della giustizia<sup>23</sup>, ma si limita ad una formulazione «tecnica» delle proprie opere, seguendo l'ordine del mercato<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Contro l'idea del «rifugio», G. DESIDERIO, *La selva. Un tentativo di serenità nel mezzo della tempesta*, Soveria Mannelli, 2018, pagine che sono «la raffigurazione della ricerca del rifugio inesistente che si invoca o come feticcio o come alibi nel disperato tentativo di sottrarsi alla lotta della vita che ci divora» (11).

<sup>20</sup> Cfr., come opere basilari: P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli 1987; N. IRTI, *Studi sul formalismo negoziale*, Padova, 1997, nonché, ID., *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007.

<sup>21</sup> Cfr. J. DERRIDA, *Il secolo e il perdono*, in B. MORONCINI, *La lingua del perdono*, cit., 65.

<sup>22</sup> Abbiamo più volte analizzato il tema, riferendoci al passaggio in giudicato della sentenza, sull'abbrivio degli inalienabili possedimenti intellettuali contenuti IN P. DE ANGELIS, *Catarsi e giudizio*, Napoli, 2015.

<sup>23</sup> Per un approfondimento esemplare del tema in chiave storico-filosofica, gli studi di Werner Jaeger (*Paideia. Th Ideals of Greek Culture*, 3 voll, New York, 1939-1944) e il saggio che questo Autore ha dedicato al suo maestro Roscoe Pound, pubblicato nel 1947 con il titolo *Interpretations of modern legal philosophies*, riapparso, nella traduzione di E. Ruffini, nel bel volume di M. CACCIARI e N. IRTI, *Elogio del diritto*, Milano, 2019, 11 ss. Nello studio di Jaeger, si segnala «la filosofia del lavoro e della giustizia» esposta da *Le Opere e i Giorni* di Esiodo (15). Nella letteratura del tempo, il passaggio dalla *themis* omerica alla *dike* esiodea ha descritto la generale tendenza ad andare «da una concezione autoritaria a una concezione razionale del diritto, la quale metteva in rilievo il fattore di eguaglianza (*dike* era definita di solito "l'eguale") e di obbligazione reciproca» (17). Si segnala, la questione del diritto e della morale, che si rapporta con il «mondo ideale, senza di che non si può avere un giudizio di bene e male, di giusto e di ingiusto», ma anche come «problema che investe la pratica, che riguarda i comportamenti



In questi termini, il passaggio da tempo impresso nella storia del diritto d'Occidente muove verso un'idea legiferata di giustizia<sup>25</sup>, pronunciata e posta con la forza della «ragione di Stato»<sup>26</sup>.

Nella mente interpretante, centro da cui s'irradia l'ordinamento giuridico occidentale<sup>27</sup>, ruota la metafora letteraria di una «chiave a stella», utensile per gli scopi previsti, dato applicativo che assegna al diritto– sottratto alla

---

pratici degli uomini G. PIEGARI, *Speranze di civiltà, una riflessione filosofica degli anni cinquanta*, a cura di U. Feliziani, Napoli, 2010, 62 e 63.

<sup>24</sup> Sugli esiti culturali del saggio di NATALINO IRTI, *L'ordine giuridico del mercato* (1998), si veda AV.VV., *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1999. L'autorevolezza dei commentatori esalta il valore di quel momento di riflessione e lo connota anche rispetto ai cambiamenti successivi (cfr., altresì, *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, Seconda Edizione, 2018, con particolare riguardo al saggio di Mario Midiri, 100 ss.). Sul punto, fondamentale è il risalente (1944) contributo allo studio delle società occidentali, con approccio interdisciplinare, tra economia e antropologia, di K. POLANYI, *La grande trasformazione*, trad. it. R. Vigevani, Torino, 2010, qualificato da Alfredo Salsano, introduttore del testo, vero e proprio «nemico della società dominata dal mercato» (XXX).

<sup>25</sup> Sullo sfondo di interrogativi che muovono intorno al rapporto tra legge e giustizia, R. CANTONE e V. PAGLIA, *La coscienza e la legge*, cit. Emerge, in questo testo, già menzionato, il discorso di un «diritto giurisprudenziale» che, di là dagli immancabili effetti distorsivi, sfiorati in precedenza, si impone tra le «nuove forme di legislazione al di fuori del Parlamento»; un diritto giurisprudenziale prevalente e supplente, fondato su uno «slittamento, che sposta il paradigma della giustizia dal Parlamento ai giudici e affida il compito di determinare cosa sia giusto a chi è privo della legittimazione democratica che discende dal voto», ossia «un ceto di tecnici [...] non scelti da nessuno» (queste le parole del magistrato Raffaele Cantone, 16-17). Si legga V. PAGLIA, *Vincent Lambert, nel dramma il conflitto non aiuta*, in [www.famigliacristiana.it](http://www.famigliacristiana.it), 10 luglio 2019: vi si invita a trovare «vie di comunicazione che favoriscano la riconciliazione più che la controversia» e, quindi, «cercare insieme un accordo più ampio possibile», evitando di «affidare la soluzione solo a un gesto tecnico o giuridico». E ciò muovendo dalla constatazione di un «affannoso rincorrersi di ripetuti ordini e contrordini da parte di autorevoli assise giuridiche». Si tratta – considera l'alto prelato – di «risvegliare le forze che la cultura ha sempre mobilitato nella storia dell'umanità, in tutte le sue espressioni simboliche, da quelle artistiche a quelle religiose», per «una più diffusa e profonda formazione delle coscienze».

<sup>26</sup> Ne parla uno dei poeti italiani per eccellenza come Ugo Foscolo che nella citata orazione *Sull'origine e i limiti della giustizia*, con la quale chiude nel 1809 la breve parentesi di docente di eloquenza presso l'Università di Pavia, afferma: «sulla terra senza forza non vi è giustizia, e se una città non avesse forza contro le usurpazioni esterne e interne, non sarebbe giusta, perché non avrebbe leggi; perché le leggi senza la protezione della forza sono nulle». E più avanti: «il giusto non emana se non dalla ragion di stato, non si propaga fuori della ragione di stato e si riconcentra fermamente nella ragione di stato» (U. FOSCOLO, *Sulla giustizia*, Como-Pavia, 2009, 25-26-27).

<sup>27</sup> Si consideri, a titolo esemplificativo, l'opera integrativa dell'attività pretoria svolta in presenza di un'ambigua e incompleta legislazione, in special modo prima della legge n. 76 del 20 maggio 2016 «in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che ha alimentato esiti applicativi diversificati e anche tra loro contrapposti in relazione al giudizio di meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti.

precomprensione e al mero esercizio di conoscenza fine a se stessa, dogmatica – tutte le suggestioni dell'«arte del fare» e al diritto del lavoro, in particolare, una dose ben distribuita di «forza e delicatezza, impeto e misura», perché «amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra»<sup>28</sup>.

Fatta una premessa che respira di pungenti essenze morali<sup>29</sup>, occorre dipanare il filo che lega le teorie ai fatti. Tra i fatti, collochiamo una vicenda realmente accaduta che ci riguarda da vicino, molto da vicino, e che culmina, dopo una propaganda xenofoba, nel voto del 7 giugno 1970, quando la Svizzera opulenta mise in moto un referendum per espellere dal Paese trecentomila lavoratori stranieri, per lo più italiani, e per un pelo non vi riuscì. La domanda è: perché atteggiamenti discriminatori attecchiscono quando non sembra ve ne sia alcuna giustificazione? La Svizzera aveva allora un tasso di disoccupazione inesistente e godeva dei benefici del boom economico grazie anche alla nostra mano d'opera. Sono ancora una volta le parole, il potere che esse hanno di dirimere e confondere, a occupare i posti migliori nel teatro adorno della storia!<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Le citazioni riportate nel testo sono tratte dal romanzo di Primo Levi *La chiave a stella*, Torino, 1978 e dalla nota redazionale che precede l'edizione Einaudi del 2014. Il menzionato Charles Wright Mills diceva che il lavoro può essere «un semplice mezzo per guadagnarsi il pane o l'aspetto più significativo della nostra vita interiore».

<sup>29</sup> Sulla «schiavitù» come «problema essenzialmente morale e religioso», di cui sono intrise le parole della discriminazione razziale, e sulla mitografia palpitante di una «realtà umanissima», pur carica di narrazioni discordanti, si legga J. BROWN, *La schiavitù è una guerra*, a cura di B. Maffi, Milano, 2019. L'attivista statunitense, in occasione del processo durato solo una settimana, si difese invocando più volte il nome, per lui sacro, della «giustizia». Non gli valse un esito diverso da quel che era già scritto. Parte delle migliori firme letterarie dell'epoca (Emerson, Whitman, Thoreau, Hugo) seguì la scarna parabola giuridica ed esistenziale del capitano John Brown, schierandosi con lui e cercando di far uscire dall'«oscurità» in cui era stato violentemente respinto l'afflato benevolo al giusto. Sul «patibolo glorioso» (Emerson) cominciava a scorrere il sangue della imminente guerra civile americana. L'assassinio di un uomo veniva «commesso ai danni dell'emancipazione» e «nel nome stesso della libertà» (Hugo). Era il diritto del più forte a decidere. La sola lingua comune dei popoli, quella della letteratura, del pensiero e dell'arte, manifestava il suo dissenso.

<sup>30</sup> Dinanzi all'invisibilità di milioni di vite migranti in cerca di lavoro e di condizioni più dignitose di vita, non è stato il diritto («l'iniquo diritto»), con le sue leggi e i suoi tribunali, a fare la differenza, ma la «fede nella parola scritta» (di «Sciascia, Pasolini, Fortebraccio»), la lingua matrice («il paese, dal nome tautologico, Linguaglossa») a parlare con voce esatta, come nel caso di Gaspare Bono e del suo «strepitoso memoir proletario», *La Lista del gallo*: sono tutte citazioni tratte dal racconto-inchiesta di Concetto Vecchio, *Cacciati! Quando i migranti eravamo noi*,

Veniamo, dunque, alle parole dei “tecnici” (dato che questo tipo di narrazione giuridica gode di una formulazione prevalentemente “tecnica”), alle «trappole linguistiche», non solo domestiche<sup>31</sup>, che vi sono disseminate, «per assumere una postura critica soprattutto verso il potere autoritario del *logos*, verso la sua unitaria totalità definitoria che esclude la differenza»<sup>32</sup>.

---

Milano, 2019. Ma le parole oltre a dirimere, confondono. Quelle di James Schwarzenbach, «a capo del primo partito anti-stranieri d'Europa», così prossime all'odierna retorica populista, tagliano «la complessità con un colpo d'accetta» (180). Basta una parola sola a insultare, a discriminare, nonostante non significhi niente: «Tschingg» (55). Basta poco! La Svizzera di allora non è molto diversa da quella di oggi, alla luce del *Report* del Commissario europeo per i Diritti Umani (*1st Quarterly Activity Report 2012 e 213*), che accertava l'esistenza di un forte linguaggio politico razzista.

<sup>31</sup> Cfr., S. FERRERI, *Falsi amici nelle Corti. Leggere le sentenze di Common Law evitando le trappole linguistiche*, Seconda Edizione, Torino, 2019, avuto particolare riguardo al caso *Mandla vs Dowell Lee* deciso dalla House of Lords nel 1983, dove ci si sofferma sul concetto di «etnico» per farvi rientrare «distinzioni dovute a convinzioni religiose». Se così non fosse, il divieto di discriminazione previsto dal *Race Relations Act* del 1976 non si applicherebbe. I giudici succedutisi sul caso, per deciderlo, in maniera contrastante, «fanno sfoggio di cultura etimologica» (166), risalendo, come fa Lord Denning in Corte di Appello, «alla traduzione del vecchio Testamento dall'ebraico al greco in cui l'espressione “ethnos” era utilizzata per indicare i “Gentili”, coloro che non appartenevano alle tribù ebraiche». Si giunge, in questo contesto, a collegare «curiosamente» i significati di alcuni termini ai «colori» (168).

<sup>32</sup> M. D'AMBROSIO, *Teatro Scuola Vedere Fare. Spazi pratiche estetiche per una poetica pedagogica*, Napoli, 2019, 10, con rinvio al testo-chiave di J. DERRIDA, *La scrittura e la differenza* (1967), trad. it. G. Pozzi, Torino, 2002. Afferma l'accademica napoletana, ricorrendo all'autorevolezza del filosofo e pedagogista statunitense John Dewey, che «bisogna uscire dal retorico e spesso non più sensato uso delle parole» (4), per condurre l'arte del fare all'esperienza concreta, aprire nuove forme di attenzione e di dialogo, entrare in gioco in prima persona, lasciare un'impronta biografica sul vetrino della norma astratta, interrogarsi sul nesso tra teoria e prassi. «Il diritto [...] va osservato, da chi vuole farsene interprete, con sguardo interrogativo per cercare nelle pieghe del testo quei 'rovesci' e quegli interstizi che fanno spaziare e muovere, dispendiosamente, verso un certo senso della comunità e della sua sacra linfa vitale, verso un singolare quanto plurale vedere e fare Teatro» (33). Affermata, in precedenza, la centralità dell'interprete nell'ordinamento giuridico evoluto a trazione universalistica, qui rileva la formazione dello stesso all'attitudine narrativa, per imporre a tale attitudine una rigorosa vigilanza etica ed estetica a tutela dello *status personae*. Sul punto, anche, F. CASUCCI, *Il cinema e i diritti umani*, cit., 75. Un interprete avveduto elude le petizioni di principio, cerca latenze, echi, ridondanze, consapevole degli instabili equilibri del suo mestiere, chiama l'ingiustizia con il suo nome impedendo che si determini, non si rende complice di pregiudizi e nefandezze, come accadde al giudice, alla giuria, ai procuratori distrettuali, alla commissione di riesame, al governatore e al ministro della giustizia nel celebre caso del verdetto di condanna dei due innocenti anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Perché ciò accada è necessario un uso insensato delle parole, un travisamento dei fatti, occorre reggere con mano insanguinata lo scettro del potere sovrano che colpisce e procura il dolore umano, occorre macchiarsi l'anima e non detergerne la *hybris*. I *Palmer Raids* (1919-1920), nella loro indiscriminata cecità liberticida, il verdetto che vi derivò, si situano contro «la tolleranza, la giustizia e la mutua comprensione tra gli uomini» (sono le prole di Vanzetti alla giuria che lo condanna alla pena di morte), si

Nella «società della comunicazione di massa», ci muoviamo «in un oceano di parole». Non si riflette abbastanza su questo dato oggettivo: «le parole plasmano la realtà»<sup>33</sup>. A sua volta, il diritto «può fungere da punto di riferimento per modellare il mondo da cui proviene in direzioni assai diverse tra loro»<sup>34</sup>, scontando i «limiti semantici» che lo caratterizzano. Le «parole del fare» (ossia il fare cose con le parole) rischiano d'incorrere in una «fallacia performativa»<sup>35</sup>.

---

pongono contro la vita del corpo e dello spirito, contro la gioia e i suoi inni, contro le generazioni future. Le parole di quel processo, la limitata comprensione che gli imputati ne avevano, costituì la pietra tombale del diritto, non il diritto contingente ma il diritto occidentale di tradizione umanistica che trova la sua ragion d'essere nei presupposti storici e culturali da cui si origina. Nessun ragione può giustificare un tale intollerabile atteggiamento discriminatorio.

<sup>33</sup> «Non è solo il linguaggio ordinario ad avere questo potere plasmante. Anche linguaggi settoriali, propri di particolari discipline, possono influenzare gli equilibri sociali e relazionali. In particolare, questa autorità è posseduta dai linguaggi che svolgono una funzione prescrittiva, ovvero quelli che orientano i comportamenti attraverso enunciati prescrittivi. I linguaggi con tale funzione presentano un legame molto stretto con il linguaggio ordinario, in quanto ne utilizzano le strutture sintattiche e, in molti casi, anche semantiche (c.d. prestito semiotico). Il linguaggio giuridico è una specie del linguaggio prescrittivo» (S. SALARDI, *Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili tecnico-giuridici. Dall'immigrazione agli sviluppi della tecno scienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella società moderna*, Torino, 2015, 61).

<sup>34</sup> «Si può affermare che il linguaggio giuridico, dal dopoguerra in poi, si è, nelle pronunce della giurisprudenza a vari livelli e nelle previsioni costituzionali, andato delineando come linguaggio dell'eguaglianza, della libertà, della dignità e della responsabilità. Se tutto ciò è vero, è altresì vero che si assiste all'erosione di tali diritti da parte di istanze di potere collocate a livelli sottordinati alla costituzione, che mirano a svincolarsi dai limiti normativi costituzionali attraverso *escamotage* semantici di vario tipo. Queste forme di manipolazione semantica sono possibili in virtù della *permeabilità* che caratterizza il rapporto tra linguaggio giuridico e ordinario» (S. SALARDI, *op. cit.*, 68).

<sup>35</sup> *Ibidem*, 67. Si pensi all'indebito uso semantico del termine "immigrato clandestino" (in proposito, il par. 159 della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 14 gennaio 2009, che si riferisce alla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea 2004-2008, in GUUE, 24 febbraio 2010, C46). Il Consiglio chiedeva espressamente agli Stati membri di «abbandonare l'uso del termine "immigrati clandestini", che presenta connotazioni molto negative, e di utilizzare piuttosto termini come "lavoratore/migrante irregolare" o "sprovvisto di documenti"». Si osserva puntualmente che l'obbligo generale, previsto dagli artt. 10 e 19 TFUE, di «combattere le discriminazioni», «sembra poter essere circoscritto e limitato nei confronti dei cittadini provenienti da paesi terzi. Nei loro confronti non si applica la direttiva 2000/43/CE relativa alla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Mantenere queste forme di esclusione, in un sistema fondato sui diritti fondamentali, che hanno, invece, una funzione inclusiva, vuole dire perseverare in maniera, neanche tanto velata, nella diffusione di un'*antropologia della diseguaglianza*, fondata sull'esclusione e, in ultima istanza, sull'eliminazione di chi è diverso. Nel nostro tempo, la teoria dei diritti fondamentali e il modello dello Stato di diritto sono prigionieri di un razzismo culturale che trova negli spiragli semantici e in quelli sistemici il modo di rivalutarsi come razzismo istituzionale» (S. SALARDI, *op. cit.*, 73).

Se nell'uso comune si è andato progressivamente «dissolvendo il senso c.d. neutro del concetto di discriminazione, cioè il significato di pura “distinzione”», nel linguaggio giuridico, invece, «sebbene permanga, in generale, una connotazione negativa del termine in espressioni quali “diritto antidiscriminatorio”, “divieti di discriminazioni”, ecc., vi sono alcuni usi il cui significato risulta ambivalente. Consideriamo, ad esempio, la nozione di “reverse discrimination”<sup>36</sup>. Si è sostenuto che la «nozione di discriminazione ha incorporato al suo interno un giudizio di disvalore non delle distinzioni in sé, ma solo di quelle produttive di diseguaglianze»<sup>37</sup>. Ogni parola desta in noi «una folla di associazioni», ossia «una moltitudine di rappresentazioni associate», che è «vano» tentare di «sopprimere» in maniera assoluta<sup>38</sup>.

Si vuole sottolineare che l'argomento si colloca su un crinale solo apparentemente marcato, definito, certo, traendo linfa dallo iato tra utopia e realtà, «in un momento storico attraversato da un forte degrado socio-culturale in tutti i settori della società europea»<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> «L'espressione, come noto, coniata negli Stati Uniti e successivamente importata in Europa, indica, nella sua originaria formulazione, politiche di favore perseguite mediante “azioni positive”. Le azioni positive consentono di effettuare una discriminazione in senso favorevole nei confronti di qualcuno, ovvero *si discrimina* la categoria di soggetti storicamente privilegiata (i bianchi, gli uomini, ecc.) al fine di ricostituire una situazione di parità di trattamento attraverso il superamento di diseguaglianze radicatesi lungo la storia» (S. SALARDI, *op. cit.*, 5). Nata agli inizi degli anni '60 dello scorso secolo con riferimento alle persone di colore, si è estesa ai rapporti di genere. Sul punto, L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, 2005. Si veda, anche, più puntualmente in argomento, il bel volume di F. SPITALERI, *Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell'Unione Europea*, Roma, 2010.

<sup>37</sup> Così, M. BARBERA, *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro*, Milano, 1991, 98.

<sup>38</sup> M. CALDERONI, *I postulati della scienza positiva e il diritto penale*, in *Scritti di Mario Calderoni*, vol. 1, Firenze, 1924, 51.

<sup>39</sup> Sono le considerazioni tratte dalla *Premessa* di S. SALARDI, *op. cit.*, XIX. L'uso discriminatorio della giustizia, cui si è fatto cenno in precedenza, è solo uno degli innumerevoli elementi di fatto che ostacolano il cammino concorde e disciplinato sul piano delle leopardiane «magnifiche sorti e progressive», che sembrano con forza evocarsi nel parlare di discriminazioni. Il nostro intento è quello di revocare in dubbio che sia tutto oro quel che luccica sotto il sole del diritto antidiscriminatorio, soprattutto se le trame delle narrazioni prevalenti sono scritte dai protagonisti di quell'uso discriminatorio della giustizia al quale si è fatto cenno. Paradigmatica la metafora utilizzata, al riguardo, da P. ITRI, *Il monolite. Storie di camorra di un giudice antimafia*, Milano, 2019, che prende a prestito «l'enigmatico monolite nero di Kubrick» (2001. *Odissea nello spazio*). Il «gigantesco e freddo e buio Palazzo della Legge» (dalla *Prefazione* di Enzo La Penna) altro non è che «uno squallido labirinto che sembra fatto apposta per complicare la vita ai discendenti degli esseri scimmieschi di Kubrick» (15), vittime sacrificali del Minotauro

Il tema dello *status civitatis*, ad esempio, «rappresenta un fondamentale meccanismo che consente il permanere di gravi tensioni sociali anche in Stati c.d. civilizzati come quelli europei. Lo *status civitatis* ha una funzione prevalentemente di esclusione di coloro che, o si ritiene non siano utili e di cui, quindi, si può fare a meno, o si vuole relegarli a uno specifico ruolo, ad esempio quello di forza lavoro, ma senza diritti, e tale obiettivo può essere raggiunto mediante il controllo “inferiorizzante”»<sup>40</sup>. Luigi Ferrajoli parla, in proposito, di «cittadinanze diseguali»<sup>41</sup>.

Si possono registrare casi, e sono innumerevoli, di razzismi «uguali e diversi». Anche i «morti» vanno compresi nel conto: per loro, le parole valgono qualcosa<sup>42</sup>, come tutte le parole del dolore diventano «necessarie». Il diritto, quando inerme, è soccorso dalla letteratura<sup>43</sup>.

---

prigioniero di se stesso nell'opera di Dedalo. Si consiglia, anche, F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, 2010.

<sup>40</sup> Questo argomento dimostra fino a che punto il discorso giuridico rischia di essere «ambiguo», ossia «in grado di consentire tutto e il contrario di tutto». Infatti, «negli ordinamenti giuridici moderni la cittadinanza rappresenta una sorta di *esamotage* per erodere la cornice dei diritti fondamentali, incrinarne la coerenza assiologica, ma soprattutto limitare l'universalità del loro messaggio in termini di libertà e di eguaglianza» (S. SALARDI, *op. cit.*, 100).

<sup>41</sup> L. FERRAJOLI, *Principia Juris*, vol. II, Roma-Bari, 2007, 493.

<sup>42</sup> F. CIANFALONI, *I razzismi: uguali e diversi*, in *gli asini*, Anno XI, n. 73, marzo 2020, 4 ss. A proposito del rinnovato accordo con la Libia del governo Serraj, «con cui abbiamo ottimi rapporti», che comprende la formazione della sua Guardia costiera in Italia, «malgrado continui l'allarme internazionale per la brutalità dei suoi comportamenti», vi si rimarca che i «morti in mare nel Canale di Sicilia, come quelli sul lavoro, che sono migliaia, non generano il lutto e l'allarme che meritano perché non sono morti *nostri*. [...] Ma continuare come se niente fosse è crudeltà e cecità insieme» (6). Le parole – si diceva – valgono qualcosa. Tuttavia, nessuno le ha spese.

<sup>43</sup> Ci sono “luoghi” della differenza ontologica, «un mondo nel mondo», dove le persone non pensano al diritto come strumento offensivo, con le sue prescrizioni e i suoi balzelli territoriali. Si tratta di “luoghi non luoghi”, come l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, una «cittadella» (evocando l'omonimo romanzo di Cronin del 1937): «20mila persone che ogni giorno vivono ricoverate nei reparti, arrivano solo per una visita, oppure se ne vanno dopo aver passato la notte al capezzale di una persona cara». In questi “luoghi” della differenza, riappare il «tragico», un tabù della società contemporanea; in essi, «dolore e morte convivono con la salvezza, si nasce e si muore contemporaneamente». In questi “luoghi” della differenza, torna impetuoso il potere della parola. «La parola poetica è una parola viva che è in grado di custodire questa parte più inerme della realtà, di cambiare le cose» Nella società dello spettacolo, «la sofferenza è un nemico intollerabile, va stanato subito. Forse solo la poesia può agire da una distanza, compiere il suo scarto minimo, diventare essenziale e necessaria». E questo per una ragione. «Non c'è una vera misura del dolore in questo mondo, non è qualcosa al quale si può dare un peso, ma in questa cittadella ce n'è tanto, dovrà darle una forma, la

Allorché si discorre ai più alti livelli di «legalità non formale» si pensa a un percorso denso, che sprigiona luci e ombre, un composto di frazioni semantiche della complessità, dinamicamente orientato verso affievolimenti (l'«esclusività statale della giuridicità») e travalicamenti («dal paradigma dello *status civitatis* a quello dello *status personae*»), perché la «primazia della persona umana» è un «interesse superiore a qualsiasi altro», una sorta di «superprincipio di ordine pubblico» che impone una rilettura più estesa della «vulnerabilità» umana. Le innovative ragioni assiologiche del personalismo e del solidarismo attingono alla cultura, non solo giuridica, la propria energia cinetica, superando «una semplice, fredda e neutrale razionalità» per una «ragionevolezza», ricca di spunti e di linguaggi, «capace di orientare l'interpretazione del giurista», a patto che questi pensi allo «*ius*, quale viva esperienza», ben oltre la «lettera del testo legislativo»<sup>44</sup>, perché argomentare è creare, nel senso di ampliare, estendere, differenziare, combinare, collegare, ibridare, trasformare, in altre parole cercare «nuove strade»<sup>45</sup> per risolvere problemi impellenti e spesso inediti, in presenza di una «crisi di valori», che annunciava già Tullio Ascarelli nel 1952<sup>46</sup>, e di epocali cambiamenti etici e tecnologici. Il diritto antidiscriminatorio si pone a pieno titolo, anche simbolico, in questo vibrante contesto.

Parafrasando il Vangelo di Giovanni, la Parola non si fa più carne ma macchina, in una coabitazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana non del tutto prevedibile, in quanto indisciplinata dalla variabile umana, che rinviene nel

---

forma più vicina a quella della vita, dovrà avvicinarsi, calarsi nelle segrete dell'animo come fanno i poeti». Dolore e diritto trovano mediazione nella letteratura per stare insieme. I «luoghi non luoghi» (normativizzati) della differenza trascendono alle parole il loro senso più profondo. Non si può altrimenti affrontare il «limite del vedere» certa realtà. Cfr. il bel saggio di A. FERRACUTI, *Le parole necessarie*, in *gli asini*, Anno XI, n. 73, marzo 2020, 83 ss.

<sup>44</sup> P. PERLINGIERI, *Prefazione* a F. BILOTTA-A. ZILLI, *Codice di diritto antidiscriminatorio*, Pisa, 2019, IX.

<sup>45</sup> G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Torino, 2018, 223.

<sup>46</sup> T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952, 344, dove si afferma: «Nell'attuale crisi dei valori, il mondo chiede ai giuristi piuttosto nuove idee che sottili interpretazioni».

«logos» una sua ragion d'essere<sup>47</sup>. Il lavoro, tra «intrecci e distinzioni», il lavoro 4.0 diventa un «atto linguistico performativo»<sup>48</sup>.

### 3. Interpretazione e nuove tecnologie: l'argomentazione giuridica automatizzata e i modelli predittivi di intelligenza artificiale

In un manifesto del 1994, intitolato «*Cyberspace and the American Dream: a Magna Carta for the Knowledge Era*», si sostiene che la tecnologia può renderci liberi<sup>49</sup>. Di

---

<sup>47</sup> R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019. Qui, in opposizione al «monolite» giudiziario, di cui si è parlato in precedenza, si utilizza la metafora stoica della «gomena», «composta dall'annodamento di molti fili, costituiti dai rapporti con noi e con gli altri, sia sul piano reale che su quello immaginario» (381), dove l'umano imminente si sgomitola in molte individualità diversificate, impossibili da condurre a unità inestricabile, a gregge, nonostante il regime tecnologico. Dalla nuvola del pensiero, citando Vygotskij, cade lentamente una pioggia di parole (382). Ogni essere umano ne ha una e merita una risposta, che la mediazione del «logos» conduce alla ricca mensa del diritto. L'Autore discorre con arguzia della capacità di «imparare a includere se stessi, l'attività lavorativa e la politica in una nuova prospettiva (con esiti non garantiti)» (384). Sempre nel testo in commento, ci si chiede se di fronte «all'incertezza acutamente avvertita da gran parte della popolazione occidentale, dopo oltre settant'anni di pace in patria e di guerra esportata altrove, riuscirò l'ancora sottile corazza della dignità e dei diritti umani a reggere i colpi dell'insicurezza del mondo» (386), invocando al riguardo, «la verità al potere» (F. D'AGOSTINI – M. FERRERA, *La verità al potere. Sei diritti atletici*, Torino, 2019, 5 ss.), «una verità non degradata a semplice opinione» (387), da prendere sul serio in campo politico, giuridico e sociale come antidoto alla «disumanizzazione», per impedire che circolino «più liberamente nel corpo sociale il veleno dell'imbarbarimento, diffuso dalla paura, dall'egoismo e dall'esasperato desiderio di rifiutare ogni aiuto a chi sta peggio da parte di chi sta economicamente meglio e gode di maggiore sicurezza» (386).

<sup>48</sup> «Nella *Smart Factory*, dove si pratica il lavoro 4.0. il dire, il *leghein*, è performativo, si tramuta in produzione di oggetti, trasforma in mondo il Verbo, che non si fa ora soltanto macchina, ma anche bene materiale. [...] Sembra così cadere la separazione tra le apprezzate arti liberali, legate all'uso della ragione e del linguaggio, e le disprezzate arti meccaniche, tra lavoro mentale e lavoro manuale, tra il linguaggio e la cosa» (R. BODEI, *Dominio e sottomissione*, cit., 303). Cfr., sul punto, F. TOTARO, *Lavoro 4.0 e persona. Intrecci e distinzioni*, in *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, a cura di A. Cipriani – A. Gramolati – G. Mari, Firenze, 2018, 488; nonché, per la «fisicità» del logos, G. MARI, *Il lavoro 4.0 come atto linguistico performativo. Per una svolta linguistica nell'analisi delle trasformazioni del lavoro*, ivi, 321. Si veda, anche, P. VIRNO, *Quando il verbo si fa carne*, Torino, 2003, che annoda le sorti del linguaggio umano alla *praxis* e non alla *poiesis*, all'atto e non al prodotto. Secondo Remo Bodei la variante tecnologica pone un quesito che nel perimetro tematico del nostro contributo ha grande rilevanza. «Il nesso dominio-sottomissione continuerà a esistere, ma si trasformerà in maniera proteiforme, intrecciando politica e tecnologia, esibendo relativa trasparenza in alcuni settori del dibattito pubblico e custodendo il segreto nelle zone più importanti e sensibili?» (386-387). Il «segreto», ancora una volta, è un atto linguistico.



questi pensieri possiamo ritrovarne molti nelle pagine degli ultimi anni, evidenti segnali di un cambiamento lento e continuo. «La vera novità di oggi sta nella percezione collettiva di questo processo, che crea un universo sempre più dominato dalla logica digitale nel quale si assiste ad un uso congiunto della televisione tradizionale e di quelle via cavo e via satellite, del computer e del telefono, delle reti telematiche e dei sondaggi, della posta elettronica e del marketing politico, dei *focus group* e delle *consensus conferences*, grazie ad una dinamica che sembra inesauribile, creatrice ogni giorno di nuove opportunità»<sup>50</sup>. È evidente la formazione di una vera e propria era digitale, caratterizzata dalla nascita e dallo sviluppo delle nuove tecnologie<sup>51</sup>. Ed è in questo contesto che si

---

<sup>49</sup> Il manifesto a cui si rimanda è di E.DYSON-G.GILDER-G.KEYWORDH-A.TOFFLER, *Cyberspace and the American Dream: A magna Carta for the Knowledge Era*, Washington, 1994, consultabile online su [www.pff.org](http://www.pff.org).

<sup>50</sup> Così si legge in S.RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Roma, 2003, pag. 9. Nel testo, l'autore riflette sul rapporto tra nuove tecnologia, politica e diritto, proponendo riflessioni dal carattere trasversale. Si legge, a pagina 3: «Qual è il destino della democrazia nel tempo in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ridisegnano i luoghi della politica? È forse a portata di mano l'ideale della democrazia diretta o sta nascendo la democrazia continua? Oppure sta per materializzarsi la società della sorveglianza totale?». Sono tutti argomenti che confinano con il discrimine.

<sup>51</sup> Sono d'altronde numerose le implicazioni che la nuova società dell'informazione pone in essere, influenzando la politica, l'istruzione e la sfera pubblica e privata. Una nuova città, una «*informational city*» nella quale il flusso massiccio e continuo di informazioni porta verso la nascita di città globali e virtuali. Si pensi, ad esempio, al processo di dematerializzazione (con conseguente digitalizzazione) dei documenti che ha rivoluzionato diversi settori del mondo del lavoro, ponendo vecchi e nuovi interrogativi da affrontare. Si è parlato in materia di passaggio dall'età del cemento e del ferro, simboli tipici delle rivoluzioni industriali, all'età del silicio e dei bits, emblemi del processo di innovazione tecnologica del nuovo millennio. Sul punto, si veda M. GAMBARDELLA-R. ALMA-P. BODENHAM-I. SIGISMONDI, *The future infrastructure assets: the open cloud computing* (il futuro delle infrastrutture immateriali) su [ssrn.com](http://ssrn.com), 2012. Partendo dalla dematerializzazione dei processi bancari e finanziari (cfr. S. RUSSO-M. DI LUZIO-M. NICOTRA-I. MARCOLONGO, *La dematerializzazione dei processi bancari e finanziari*, Milano, 2013), il percorso di riforma ha investito il sistema dei pagamenti e dei procedimenti della pubblica amministrazione (in materia si rimanda a G. SANTO, *La digitalizzazione del procedimento amministrativo*, Lecce, 2018), il metodo di formazione dei contratti (con la nascita del c.d. contratto telematico: E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali*, Milano, 2015), l'emissione delle fatture elettroniche delle imprese private (si veda, a titolo di esempio, F. CAMPOMORI, *La fattura elettronica. I nuovi obblighi verso la PA. Conservazione sostitutiva dei documenti fiscali. Controlli, responsabilità e sanzioni*, Milano, 2017), fino a influenzare l'esercizio dell'attività giurisdizionale con lo sviluppo del processo telematico nel sistema del diritto processuale civile (per un approfondimento dettagliato, si rinvia a G. RUFFINI, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019). Dallo sviluppo delle nuove tecnologie, muove anche la nascita del telelavoro (e la diffusione del c.d. «lavoro agile» al tempo del coronavirus). Per un approfondimento tematico sulla disciplina lavorista nell'industria 4.0, si vedano: O.

palesa il ruolo del diritto. «Esiste un rapporto stretto tra diritto e tecnologie, il diritto è chiamato a disciplinare le tecnologie, ma al tempo stesso si serve di tecnologie per perseguire fini suoi propri, a seconda di quelle disponibili nel momento in cui vengono create [...]. L'evoluzione del diritto coincide anche con l'evoluzione delle tecnologie»<sup>52</sup>. Il mondo velocissimo dell'innovazione tecnologica e quello lentissimo della progettazione socio-istituzionale portano a stravolgimenti repentini, condizionandosi a vicenda. Basti constatare, per qualche riflessione, che la trasformazione dello scenario tecnologico negli ultimi decenni è stata netta e marcata: quando si elaboravano le prime ipotesi di regolamentazione della tecnologia ci si riferiva ad una realtà tecnica in cui i computer operanti (i c.d. elaboratori elettronici), non potevano compararsi neanche lontanamente agli attuali personal computer<sup>53</sup>. Le nozioni di «archivio» o di «banca dati» vengono ora già superate dalla nuova frontiera della rete, dei *networks* e delle piattaforme di *cloud computing*<sup>54</sup>. La nascita della nuova informatica ha rivoluzionato anche il *modus* dell'interpretazione del diritto, suggerendo nuovi schemi di ermeneutica giuridica. Si pensi ai grandi archivi digitali di leggi, dottrina e giurisprudenza che ormai raccolgono principi, argomentazioni, decisioni e massime dei tribunali nazionali e sovranazionali<sup>55</sup>. La «parola» giuridica è ovunque, sempre più associata a collegamenti ed argomentazioni automatizzate. L'interpretazione del giurista è sostituita dal pensiero meccanico che riproduce semanticamente l'intelligenza umana. L'interpretazione si traduce in *discriminazioni* dettate dal cervello

---

MAZZOTTA, *Diritto del Lavoro*, Milano, 2019 e S. BINI, *Persona e robot nel diritto del lavoro digitale*, in *MGL*, IV, 2019, 727 ss.

<sup>52</sup> Così G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Il Mulino, 2010, 9 ss.

<sup>53</sup> Sul punto, l'illuminante analisi di S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, che ben riassume lo scenario dell'epoca. Sugli sviluppi della rivoluzione tecnologica e sulle sue conseguenze, anche, P. VIRILIO, *La vitesse de la libération*, Paris, 1995 (*La velocità di liberazione*, trad. it. U. Farini-T. Villani, Milano, 2000), secondo il quale: «La dimensione elettronica avrebbe realizzato la liberazione dagli angusti ed ingombranti vincoli del corpo, ormai divenuto mero "corpo terminale" di un uomo trasformato in essere interattivo, a volta a volta emittente e ricevente» (23).

<sup>54</sup> Per un approfondimento sulle nuove frontiere della tecnologia, si rimanda a R. BALDWIN, *La grande convergenza. Tecnologia informatica, web e nuova globalizzazione*, Bologna, 2018.

<sup>55</sup> Per uno studio dell'informatica giuridica e delle banche dati del diritto, si vedano M. A. BIASOTTI-G. SARTOR, *Tecnologie e abilità informatiche per il diritto*, Torino, 2012.

elettronico. È quanto sta avvenendo con la predisposizione di sistemi predittivi di pareri e decisioni giuridiche attraverso i modelli dell'intelligenza artificiale<sup>56</sup>. La domanda da porsi è la seguente: si potrà, mediante la collezione del dato linguistico e giuridico (complessivamente inteso), sostituire i tradizionali criteri (*rectius*: il circolo) dell'interpretazione<sup>57</sup>? L'età dell'informazione richiede, dunque, una riscrittura delle tavole dell'ermeneutica del diritto. È evidente che lo sviluppo delle nuove tecnologie vada sempre di più a influenzare e indirizzare lo studio delle teorie dell'ermeneutica giuridica, che fanno dell'analisi del linguaggio del diritto il loro oggetto principale. L'incorporazione del dato giuridico al dato informatico è ormai realtà, confermata dal fatto che «le norme siano significati espressi da segni e come tali vadano definite a livello teorico e interpretate a livello dogmatico e giudiziario [...]. Il carattere del linguaggio giuridico [...] è infatti quello di essere non solo un linguaggio normativo artificiale ma anche un linguaggio a sua volta regolato, del quale sono altresì artificiali, quali norme positive ad esso superiori, sia le regole sintattiche o formali che le regole semantiche o sostanziali della sua formazione»<sup>58</sup>. Il linguaggio del diritto, fatto di segni e connessioni logiche, è perciò facile preda dell'evoluzione dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, volti all'analisi e alla predisposizione dei documenti, alla valutazione delle prove e alla formulazione di veri e propri giudizi vincolanti<sup>59</sup>. Diverse e numerose sono, d'altronde, le questioni che coinvolgono

---

<sup>56</sup> Si possono citare, a titolo meramente esemplificativo, C. CASTELLI-D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Rimini, 2019 e E. CALZOLAIO, *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Padova, 2020.

<sup>57</sup> Il rimando è al filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer che, in *Verità e metodo* (1960), attribuisce al linguaggio tutti i caratteri dell'esperienza ermeneutica, come presupposto di comprensione ontologica dell'essere. Per una lettura non mediata dell'autore, H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, a cura di G. Vattimo, Milano, 2000. Si vedano, anche, F. VALORI, *Il discorso parallelo. Verità linguaggio e interpretazione fra Heidegger e Gadamer*, Roma, 2003 e M. L. MARTINI, *Orizzonte e linguaggio: i confini dell'esperienza del mondo nel pensiero di H. G. Gadamer*, Milano, 2006. Più propriamente, sulla teoria filosofica dell'interpretazione di Gadamer: G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto*, Torino, 2014.

<sup>58</sup> Così, L. FERRAJOLI, *Filosofia analitica del diritto e dimensione pragmatica della scienza giuridica*, in *Scritti per Umberto Scarpelli*, a cura di L. Gianformaggio-M. Jori, Milano, 1997, 362 ss.

<sup>59</sup> Già sul tema, G. SARTOR, *Intelligenza artificiale e diritto. Un'introduzione*, Milano, 1996, in cui si dibatte sulle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale nel mondo del diritto. In Estonia, è in atto una sperimentazione che utilizzerà dei giudici-robot per la risoluzione di controversie di

L'uso dei modelli informatici nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto, con il rischio di giungere a decisioni puramente deterministiche, automatiche e standardizzate, senza alcuna verifica delle peculiarità del caso concreto<sup>60</sup>. Ed è per questo motivo che, il 4 dicembre del 2018, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (Cepej) ha redatto la prima Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi<sup>61</sup>, individuando alcuni principi cui attenersi per l'utilizzo delle nuove tecnologie<sup>62</sup>. Su tutti, il secondo principio prevede il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, nel senso di prevenire qualsiasi automatizzazione (e uniformazione) di giudizio che non tenga comunque conto delle condizioni personalizzanti dei singoli casi. Quella che si vuole evitare, cioè, è una dittatura degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, «emblema di una società della spersonalizzazione, nella quale scompare la persona del decisore, sostituito

---

piccola entità, automatizzando così il processo decisionale dei magistrati. Si veda a riguardo l'articolo di C. LAVALLE, *In Estonia il giudice sarà un'intelligenza artificiale*, pubblicato su [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it), 4 aprile 2019.

<sup>60</sup> Si veda C. BARBARO, *Uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo*, in *QG*, n. 4/2018, 5

<sup>61</sup> La Carta è consultabile sul sito del Consiglio d'Europa, all'indirizzo [www.coe.int](http://www.coe.int).

<sup>62</sup> Si legge nell'introduzione: «La Carta è destinata agli attori pubblici e privati incaricati di creare e lanciare strumenti e servizi di intelligenza artificiale relativi al trattamento di decisioni e dati giudiziari (apprendimento automatico o qualsiasi altro metodo derivante dalla scienza dei dati). Essa concerne anche i responsabili di decisioni pubbliche competenti in materia di quadro legislativo o regolamentare o dello sviluppo, della verifica o dell'utilizzo di tali strumenti e servizi. L'utilizzo di tali strumenti e servizi nei sistemi giudiziari è finalizzato a migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia, e dovrebbe essere incoraggiato. Esso deve, tuttavia, essere svolto in modo responsabile, nel dovuto rispetto dei diritti fondamentali della persona, enunciati nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Convenzione per la protezione dei dati di carattere personale e in conformità agli altri principi fondamentali esposti in prosieguo, che dovrebbero orientare la definizione delle politiche pubbliche in materia di giustizia in questo campo. Il trattamento delle decisioni giudiziarie mediante l'intelligenza artificiale, secondo i suoi creatori, può contribuire, in materia civile, commerciale e amministrativa, a migliorare la prevedibilità dell'applicazione della legge e la coerenza delle decisioni giudiziarie, a condizione che siano osservati i principi esposti in prosieguo. In materia penale il suo utilizzo deve essere esaminato con le massime riserve, al fine di prevenire discriminazioni basate su dati sensibili, in conformità alle garanzie di un equo processo. Che sia creato al fine di agevolare la fornitura di una consulenza legale o la redazione di una decisione o il processo decisionale o a orientare l'utilizzatore, è essenziale che il trattamento sia svolto con trasparenza, imparzialità ed equità, certificate da una perizia esterna e indipendente». I principi indicati dalla Carta sono cinque: 1) principio del rispetto dei diritti fondamentali; 2) principio di non-discriminazione; 3) principio di qualità e sicurezza; 4) principio di trasparenza, imparzialità ed equità; 5) principio del controllo da parte dell'utilizzatore.

appunto da procedure automatizzate; e scompare la persona in sé considerata, trasformata in oggetto di poteri incontrollabili<sup>63</sup>». Sulla necessità del controllo da parte dell'utilizzatore dei sistemi e dei procedimenti di intelligenza artificiale si esprime d'altronde anche il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali che all'art. 22 dispone che «l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida, in modo analogo, significativamente sulla sua persona<sup>64</sup>». Il che lascia intendere, come, finanche le interpretazioni e le decisioni standardizzate dei calcolatori elettronici, che pur dovrebbero allontanarsi dalle fallacie e dai condizionamenti esterni del ragionamento logico degli operatori, non possano fare a meno dell'attività interpretativa e del controllo del giurista e debbano attentamente confrontarsi con i più tradizionali principi dell'ermeneutica giuridica<sup>65</sup>.

#### ***4. Linguaggio e diritto. Per un ripensamento dell'ermeneutica giuridica***

«Molti dei più profondi, tenaci e ricorrenti vizi del pensiero umano risalgono proprio alla mancanza di distinzioni, da cui derivano confusioni teoriche e

---

<sup>63</sup> Così, S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, 37. E, nel prosieguo, sul medesimo tema: «Nella società dell'algoritmo svaniscono garanzie che avrebbero dovuto mettere le persone al riparo dal potere tecnologico, dall'espropriazione della loro individualità da parte delle macchine. Tornano qui le questioni ricordate a proposito delle decisioni automatizzate e diviene rilevante il diritto di conoscere la logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati. [...] Questa consapevolezza dovrebbe indurre ad adottare almeno il principio di precauzione e a costruire un adeguato contesto istituzionale per evitare che il rapporto sempre più importante tra l'uomo e la macchina venga governato solo dalla logica economica.[...] Tutto questo incide sui diritti fondamentali, mette in discussione la libera costruzione della personalità e l'autodeterminazione, imponendo di chiedersi se e come la società dell'algoritmo possa essere democratica» (39).

<sup>64</sup> Si fa riferimento al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 127 del 23 maggio 2018. Per un approfondimento in materia si rinvia a A. PISAPIA, *La tutela per il trattamento dei dati e la protezione dei dati personali*, Torino, 2018.

<sup>65</sup> Sulla necessità del controllo da parte dell'utilizzatore e sul rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed equità nell'elaborazione dei pareri e delle decisioni, fa d'altronde riferimento anche la già citata carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi. Il quarto e il quinto principio si preoccupano, infatti, di rendere trasparenti e accessibili le regole che governano i processi automatizzati e prevedono un divieto di adottare approcci puramente deterministici.

pratiche, le quali inficiano profondamente i risultati conoscitivi»<sup>66</sup>. L'analisi del linguaggio degli operatori del diritto è da sempre indispensabile per codificare l'elevato discrimine insito nella parola umana e, soprattutto, nella parola giuridica, dotata di maggiore ed evidente capacità prescrittiva<sup>67</sup>. Il compito tipico del giurista dei nostri tempi è proprio quello di definire e decifrare, all'interno delle tipizzazioni normative, le fattispecie elaborate dalla prassi quotidiana<sup>68</sup>. L'interpretazione del diritto (*rectius*, delle «parole» del diritto), si basa proprio sull'attribuzione di significato al linguaggio e agli enunciati che lo rappresentano<sup>69</sup>, in un misto di ragionamento logico deduttivo ed induttivo, che permette al giurista di scandagliare e analizzare concettualmente l'impianto regolatorio<sup>70</sup> delle singole discipline e determinare gli orientamenti di applicazione pratica ed effettuale del diritto nella prassi quotidiana<sup>71</sup>. Si tratta di un compito ineludibile, stante le continue difficoltà del legislatore (nazionale, ma non solo) di fornire interpretazioni autentiche e concordanti e stante l'impossibilità di addivenire alla formazione di

---

<sup>66</sup> Così F. BONSIGNORI, *Le regole e il potere*, Torino 2003, 57.

<sup>67</sup> Il rimando è ai due paragrafi precedenti, elaborati dal Prof. F. Casucci, dove il tema è specificamente trattato.

<sup>68</sup> Sulla figura e sui compiti del giurista moderno, P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Bari 2003 e G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2008.

<sup>69</sup> Non è questa la sede per un approfondimento delle teorie dell'interpretazione e dell'ermeneutica giuridica. Per un'analisi in materia, si rimanda a F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940; E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Roma, 1990; A. COSTANZO-B. MONTANARI, *Teoria generale del diritto. Regole, casi, teorie*, Torino, 1997; F. RICCI, *Parola, Verità, Diritto*, Napoli, 2007. Sull'argomento, si vedano anche i contributi alla riflessione offerti dalle opere fondamentali di P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007; N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Torino, 2009; D. ZIINO, *Profili dell'interpretazione giuridica*, Milano, 2011; M. D'AMBROSIO-G. PERLINGIERI, *Fonti, metodo e interpretazione*, Napoli, 2017.

<sup>70</sup> La dottrina e la giurisprudenza, insieme all'intervento del legislatore, vanno così a comporre i cc.dd. «formanti» del diritto, secondo la nota elaborazione teorica di R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992, del quale si legga anche la voce *Formante*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., VIII, Torino, 1992. Sul ruolo, invece, delle Corti nazionali e sovranazionali nell'esegesi del diritto, si veda R. CAPONI, *Dialogo tra le Corti: alcune ragioni di un successo*, in V. BARSOTTI-V. VARANO, *Il nuovo ruolo delle Corti Supreme nell'ordine politico ed istituzionale. Dialogo di diritto comparato*, Quaderni dell'Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, I, Napoli, 2012, 121 ss.

<sup>71</sup> «Il diritto è individuato per tramite dell'interpretazione: elemento [...] di mediazione necessaria, al fine di dare un senso al nesso circolare (altrimenti: indifferenziato; equivoco; lacunoso), tra fatto e norma»; così U. BRECCIA, *Interpretazione e analogia*, in AA. VV., *Manuale di Diritto privato*, Torino, 2011, 54.

modelli perfetti e onnicomprensivi della realtà<sup>72</sup>. In questo senso, l'operato dei calcolatori elettronici e dell'intelligenza artificiale, attraverso l'aggregazione e l'analisi dei dati giuridici complessivamente intesi (ad. esempio dei precedenti giurisprudenziali) è di grande aiuto ai tradizionali criteri dell'ermeneutica giuridica, che valorizzano la dimensione storica del dato linguistico, il suo significato letterale, le intenzioni del legislatore, i noti criteri di gerarchia e specialità tra le fonti e la sussunzione sistematica e teleologica (anche per mezzo dell'analogia) dei casi di specie<sup>73</sup>. Nonostante le numerose perplessità e le dovute prudenze, non vi è dubbio che l'argomentazione giuridica automatizzata e i sistemi di calcolo di intelligenza artificiale abbiano migliorato e arricchito il processo interpretativo del diritto. I risultati acquisiti per mezzo dei richiami informatici e del calcolo computazionale, attraverso la predisposizione di documenti o la previsione di pareri e decisioni, rappresentano materiale utile, capace di orientare

---

<sup>72</sup> Il legislatore, a volte, è poco preciso nella redazione degli atti legislativi, spesso viziati da imprecisione e confusione. Per un'analisi sulla chiarezza e sulla qualità della produzione normativa nazionale, si rinvia a L. DUILIO, *Politica della legislazione oltre la crisi*, Bologna, 2013. Si segnalano, anche, gli studi posti in essere dalla Camera dei Deputati, disponibili all'indirizzo [www.camera.it](http://www.camera.it)

<sup>73</sup> È lo stesso art.12 delle preleggi del codice civile, rubricato per l'appunto dell'interpretazione della legge, che fornisce un primo elenco esemplificativo dei tradizionali criteri dell'ermeneutica giuridica, senza tuttavia indicarli tassativamente. Per un approfondimento più dettagliato in materia, con l'analisi anche dei più comuni argomenti logici adottati dall'interprete, si vedano: P. SCHLESINGER-A. TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2013; P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2018; G. CIAN-A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice Civile*, Padova, 2018; G. CHINÉ-A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, Molfetta, 2019. A volte sono le stesse singole discipline ad individuare ulteriori criteri di interpretazione, dando importanza anche ad elementi extralinguistici, volti a far valere l'effettiva *ratio* delle disposizioni normative. E d'altronde «il diritto si presta ad essere concepito anche in modi alternativi, che evidenziano aspetti non strettamente linguistici o linguistico-legislativi: si pensi alle dimensioni fattuali come cose, sentimenti, contegni, strutture, istituzioni, dinamiche politiche e sociali che attraversano e accompagnano il linguaggio giuridico, facendosi oggetto di esperienza a prescindere da esso e, dall'altro lato, a linguaggi diversi da quello legislativo, fra i linguaggi vari e molteplici in cui si manifesta l'ampio quadro dei «parlanti» nel mondo del diritto», così F. BONSIGNORI, *Le regole e il potere*, Torino 2003, 25. Si pensi, ad esempio, alla disciplina interpretativa del diritto dei contratti, di cui agli artt. 1362 ss. del codice civile, o a quella del diritto internazionale pattizio, prevista dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, agli artt. 31 ss., che forniscono ulteriori indicazioni esegetiche di riferimento e che sottolineano, ancora una volta, la necessità e l'importanza della valutazione dell'interprete. Per uno approfondimento dei peculiari criteri ermeneutici delle due discipline, S. FORLATI, *Diritto dei trattati e responsabilità internazionale*, Milano, 2005 e M. PENNASILICO, *Metodo e valori dell'interpretazione dei contratti*, Napoli, 2011.

l'interpretazione degli utilizzatori e di uniformare i loro orientamenti, in un'ottica di giustizia adeguatamente differenziata<sup>74</sup>. L'operato dell'intelligenza artificiale, d'altronde, facilita la collezione e l'analisi del dato giuridico, richiamando le connessioni e le argomentazioni del legislatore, della dottrina e della giurisprudenza e aiutando l'interprete nella sua attività di indagine articolata in vari e più processi di decodificazione del dato linguistico<sup>75</sup>. In un certo senso, i sistemi di intelligenza artificiale, aggregando dati e comparandoli tra di loro, non fanno altro che implementare la funzione di nomofilachia delle Supreme Corti nazionali<sup>76</sup>, ancorando le decisioni a criteri più oggettivi e scientifici, nel rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione<sup>77</sup>. Le interpretazioni e i giudizi automatizzati non possono però sostituirsi all'operato e al controllo del giurista, non tenendo conto delle condizioni personalizzanti dei singoli casi, che richiedono invece, in ossequio agli stessi principi appena richiamati, la verifica della piena aderenza del giudizio meccanico e, semmai, l'adozione di trattamenti comunque differenziati. E d'altronde sui limiti dei sistemi di intelligenza artificiale propenderebbero le stesse teorie analitiche del diritto che aderiscono al principio separazionista del Divisionismo, secondo cui mai si potrebbe dedurre, da premesse

---

<sup>74</sup> Gli elaboratori elettronici sopperiscono, di fatto, all'indagine tipica dell'interprete, coadiuvandolo quanto meno nell'analisi dei dati giuridici e degli orientamenti del legislatore, della dottrina e della giurisprudenza.

<sup>75</sup> La dottrina indica tra i compiti dell'interprete quello di «registrazione di usi linguistici, la rilevazione di ambiguità e di indeterminatezze sintattiche, semantiche e pragmatiche, il disvelamento di connotazioni di valore nascoste nel discorso, la sistematica definizione dei termini che si introducono nel proprio discorso» (R. GUASTINI, *Dalle fonti alle norme*, Torino, 1990, 286 ss.). Per un approfondimento legato al vasto campo della filosofia del linguaggio, si rimanda a L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus* e *Quaderni 1914-1916*, Torino 2009. «Nel *Tractatus logico-philosophicus* il rapporto tra i fatti del mondo e quelli costituenti il linguaggio viene espresso dalla tesi secondo cui il linguaggio è la raffigurazione logica del mondo. Non esiste, secondo Wittgenstein, una sfera del pensiero o della conoscenza che faccia da mediazione tra il mondo e il linguaggio», così N. ABBAGNANO, *Fatti e linguaggio* in N. ABBAGNANO-G. FORNERO, *La Filosofia: dalla fenomenologia a Gadamer*, Padova, 2009, 354. Sempre sul tema, si veda anche L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, Torino, 2009.

<sup>76</sup> Sulla funzione nomofilattica delle Corti Supreme in un'ottica comparata, si veda M. TARUFFO, *Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Napoli, 2011, 11 ss.; per un'analisi tutta nazionale, E. LUPO, *Il ruolo della Cassazione: tradizione e mutamenti*, in *AP*, 1, 2012, 155 ss.

<sup>77</sup> L'analisi dei precedenti giurisprudenziali permette di formulare giudizi omogenei, uniformando la commisurazione della pena per le stesse tipologie di reato e tenendo conto, allo stesso tempo, di valutazioni personalizzanti.



descrittive e per mezzo solo del linguaggio e della logica, decisioni prescrittive e valutative<sup>78</sup>. Il controllo e l'argomentazione dell'interprete sono perciò sempre necessari, posto che solo a quest'ultimo spetta «la ricerca di quei fini desumibili anche da elementi extra-normativi che concretamente la norma si prefigge di realizzare»<sup>79</sup>. Solo una simile impostazione può ritenersi compatibile con la impossibilità logica di tipizzare tutta la multiforme casistica umana in categorie astratte e onnicomprensive di qualsiasi differenziazione fattuale, così come ribadito dagli approcci alternativi a quello logico-deduttivo che propendono per il carattere narrativo del ragionamento giuridico<sup>80</sup>. In quest'ottica si inserisce lo sviluppo di un nuovo quadro di ermeneutica giuridica, che, coadiuvata dai sistemi di intelligenza artificiale, continui a salvaguardare il noto dettato dell'art. 3 della Costituzione di trattare i casi uguali in modo eguale e i casi diversi in modo diverso<sup>81</sup> e ciò sulla

---

<sup>78</sup> Per la tesi della Grande Divisione di Hume, accolta dalla teoria analitica del diritto, «non è possibile transitare con mezzi puramente logici e linguistici dal descrittivo al prescrittivo e viceversa». Così, A. PINTORE, *Il divisionismo di Scarpelli*, in L. GIANFORMAGGIO-M. JORI, *Scritti per Scarpelli*, Milano, 745. Per le teorie che propendono verso approcci alternativi a quelli logico-deduttivi, si rimanda al realismo giuridico americano e alle teorie di L.L. Fuller sulla formazione etico-procedurale e C. Perelman sulla formazione narrativa del diritto. Per approfondimenti, S. BERTEA-A. PORCIELLO, *Breve introduzione alla logica e informatica a giuridica*, Soveria Mannelli, 2003.

<sup>79</sup> Di questo avviso, A. PORCIELLO, *Logica e diritto*, IN S. BERTEA-A. PORCIELLO, *Breve introduzione alla logica e informatica a giuridica*, Soveria Mannelli, 2003, 75.

<sup>80</sup> Si fa riferimento alla teoria della nuova retorica di C. Perelman, che rileva i limiti del ragionamento logico-deduttivo del diritto, propendendo invece per una sua caratterizzazione narrativa, temporalmente e spazialmente limitata. Si veda, sul punto, C. PERELMAN, *Logica giuridica. Nuova retorica*, Milano, 1979.

<sup>81</sup> Sul punto, si ricordi l'art. 3 della Costituzione che tutela, per l'appunto, il principio di uguaglianza formale e sostanziale, non fermandosi puramente al dato linguistico ma promuovendo tutte le azioni che possano «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale [...] e favorire il pieno sviluppo della persona umana». Così, anche, la Corte Costituzionale con la sent. n. 163 del 1993, dove al terzo paragrafo si legge: «L'art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso - al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali - costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone. Il secondo comma dello stesso art. 3 della Costituzione - oltre a stabilire un autonomo principio di eguaglianza «sostanziale» e di parità delle opportunità fra tutti i cittadini nella vita sociale, economica e politica - esprime un criterio interpretativo che si riflette anche sulla latitudine e sull'attuazione da dare al principio di eguaglianza «formale», nel senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita, grazie al primario imperativo costituzionale di rimuovere i limiti «di fatto» all'eguaglianza (e alla libertà) e di perseguire l'obiettivo finale della «piena» autodeterminazione della persona e

scia di quanto affermato più volte in ordine al principio di eguaglianza, che rappresentando un'idea-forza è opportuno che si sottragga a qualsiasi tentativo di precisa (meccanica o meno) qualificazione<sup>82</sup>.

---

quello della «effettiva» partecipazione alla vita comunitaria» (con nota di M. FITTANTE, *Discriminazione indiretta uomo-donna nell'accesso al lavoro*, in *RDL*, II, 1994, 139 ss.). Per una riflessione sul principio di uguaglianza nella sua duplice accezione si rimanda a R. BIN-G. PETRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, 2019. Il principio di non discriminazione ha assunto diverse declinazioni nel mondo del lavoro, dando vita ad una specifica normativa antidiscriminatoria, originariamente prevista dalla legge n. 903 del 1977. La disciplina è stata poi aggiornata con il d. lgs. n. 198 del 2006 e successive modifiche, dando vita ad un vero e proprio «codice delle pari opportunità» tra uomo e donna. Il diritto antidiscriminatorio si è poi diffuso in altre disposizioni di legge (si veda ad esempio la nuova normativa sul lavoro agile, di cui alla legge n. 81 del 2017 che tutela esplicitamente la parità di trattamento e di retribuzione degli operatori) che si preoccupano di rispondere alle continue esigenze del mercato del lavoro, tutelando le parti deboli del rapporto contrattuale. Per un approfondimento in materia, si possono segnalare: D. IZZI, *Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro*, 2005; V. BORRELLI, *Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro*, Torino, 2007; L. LAZZERONI, *Eguaglianza, lavoro, regole di parificazione. Linguaggi e percorsi normativi*, Torino, 2011; AA.VV., *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, a cura di L. Fiorillo-A. Perulli, Torino, 2018. Il diritto antidiscriminatorio, nella sua duplice accezione di sistema di divieti e di azioni positive, volto ad eliminare le disparità di trattamento e a promuovere il principio di uguaglianza sostanziale, ha suscitato non poche polemiche sui suoi fondamenti di legittimità. Secondo O. MAZZOTTA, *Diritto del Lavoro*, Milano, 2019, 184 ss. «È pacifico [...] che le azioni positive costituiscano strumenti di attuazione di un diritto diseguale, quanto meno nel senso che oggetto ne possono anche essere interventi di discriminazione alla rovescia. [...] Ne consegue che è naturale porsi l'interrogativo circa la legittimità costituzionale dell'impianto della legge e segnatamente delle azioni positive, avendo riguardo al principio di eguaglianza, nelle sue due connotazioni di divieto di discriminazioni ingiustificate e di eguaglianza sostanziale». Il rischio, cioè, è quello di far diventare il diritto antidiscriminatorio, a sua volta, fonte di discriminazione, rovesciando proprio l'intento che il sistema normativo si intende di raggiungere. Sul problema della legittimità delle discriminazioni alla rovescia si vedano, a mo' di esempio, la sentenza n. 422 del 1995 della Corte Costituzionale sulla riserva di quote a favore delle donne nelle elezioni amministrative, con nota di L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco*, in *FI*, VI, 1996, 1961 ss. e la sentenza *Kalanke* della Corte di Giustizia UE (C-450/93) sulla automatica priorità delle donne, a parità di qualificazione, in caso di assunzione, trasferimento o promozione nei pubblici servizi, con commento di M. LAMICELA, *Problemi delle azioni positive: la riserva di quote tra la giurisprudenza comunitaria, la giurisprudenza tedesca e la legislazione del Land di Brema*, in *RGL*, I, 1995, 397 ss.

<sup>82</sup> Così, V. MATHIEU, *L'eguaglianza giuridica*, in *RIFD*, 1977, 18 ss.

**BIBLIOGRAFIA**

- G. AGAMBEN, *Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi*, Roma-Bari, 2013.
- T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952.
- R. BALDWIN, *La grande convergenza. Tecnologia informatica, web e nuova globalizzazione*, Bologna, 2018.
- A. BARBARO, *Troppi diritti. L'Italia tradita dalla libertà*, Milano, 2018.
- C. BARBARO, *Uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo*, in *QG*, n. 4/2018, 5.
- M. BARBERA, *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro*, Milano, 1991.
- G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto*, Torino, 2014.
- E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Roma, 1990.
- M. A. BIASOTTI-G. SARTOR, *Tecnologie e abilità informatiche per il diritto*, Torino, 2012.
- R. BIN-G. PETRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, 2019.
- S. BINI, *Persona e robot nel diritto del lavoro digitale*, in *MGL*, 2019, IV, 727 ss.
- N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Torino, 2009.
- R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019.
- F. BONSIGNORI, *Le regole e il potere*, Torino 2003.
- U. BRECCIA, *Interpretazione e analogia*, in AA. VV. *Manuale di Diritto privato*, Torino, 2011.
- M. CACCIARI e N. IRTI, *Elogio del diritto*, Milano, 2019.
- M. CALDERONI, *I postulati della scienza positiva e il diritto penale*, in *Scritti di Mario Calderoni*, vol. 1, Firenze, 1924, 51.
- E. CALZOLAIO, *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Padova, 2020.
- F. CAMPOMORI, *La fattura elettronica. I nuovi obblighi verso la PA. Conservazione sostitutiva dei documenti fiscali. Controlli, responsabilità e sanzioni*, Milano, 2017.
- L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Roma-Bari, 2018.
- L. CANFORA, *L'occhio di Zeus. Disavventure della "Democrazia"*, Roma-Bari, 2006.
- R. CANTONE e V. PAGLIA, *La coscienza e la legge*, in collaborazione con E. Coen, Bari-Roma, 2019.
- F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940.
- M. CARTABIA e L. VIOLANTE, *Giustizia e mito*, Bologna, 2018.
- C. CASTELLI-D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Rimini, 2019.
- F. CASUCCI, *Justice Walk. Frammenti di giustizia letteraria nel tempo della globalizzazione*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2017, 169-240.
- F. CASUCCI, *Cinema e diritti umani*, in *La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Torino, 2020, 90.
- P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007.
- G. CIAN-A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice Civile*, Padova, 2018.
- F. CIANFALONI, *I razzismi: uguali e diversi*, in *gli asini*, Anno XI, n. 73, marzo 2020, 4 ss.
- A. COSTANZO-B. MONTANARI, *Teoria generale del diritto. Regole, casi, teorie*, Torino, 1997.
- F. D'AGOSTINI - M. FERRERA, *La verità al potere. Sei diritti aletici*, Torino, 2019.
- M. D'AMBROSIO, *Teatro Scuola Vedere Fare. Spazi pratiche estetiche per una poetica pedagogica*, Napoli, 2019.
- M. D'AMBROSIO-G. PERLINGIERI, *Fonti, metodo e interpretazione*, Napoli, 2017.
- P. DE ANGELIS, *Catarsi e giudizio*, Napoli, 2015.
- J. DERRIDA, *La scrittura e la differenza* (1967), trad. it. G. Pozzi, Torino, 2002.
- A. DE SAINT-EXUPÉRY, *Il piccolo principe*, trad. it. M. Migliavacca Marazza, Novara, 2016.
- G. DESIDERIO, *L'individualismo statalista. La vera religione degli italiani*, Macerata, 2017.
- G. DESIDERIO, *La selva. Un tentativo di serenità nel mezzo della tempesta*, Soveria Mannelli, 2018.
- L. DUILIO, *Politica della legislazione oltre la crisi*, Bologna, 2013.
- A. FERRACUTI, *Le parole necessarie*, in *gli asini*, Anno XI, n. 73, marzo 2020, 83 ss.

- L. FERRAJOLI, *Principia Juris*, vol. II, Roma-Bari, 2007.
- S. FERRERI, *Falsi amici nelle Corti. Leggere le sentenze di Common Law evitando le trappole linguistiche*, Seconda Edizione, Torino, 2019.
- M. FITTANTE, *Discriminazione indiretta uomo-donna nell'accesso al lavoro*, in *RDL*, 1994, II 139 ss.
- S. FORLATI, *Diritto dei trattati e responsabilità internazionale*, Milano, 2005.
- U. FOSCOLO, *Sulla giustizia*, Como-Pavia, 2009.
- H. G. GADAMER, *Verità e metodo*, a cura di G. Vattimo, Milano, 2000.
- N. GALATI, *Esiste davvero l'obbligatorietà dell'azione penale in Italia?*, in [www.fondazioneuigieinaudi.it](http://www.fondazioneuigieinaudi.it), 28 marzo 2019.
- F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, 2010.
- L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, 2005.
- P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Bari 2003.
- R. GUASTINI, *Dalle fonti alle norme*, Torino, 1990.
- N. IRTI, *Studi sul formalismo negoziale*, Padova, 1997.
- N. IRTI, *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007.
- N. IRTI, *Riconoscersi nella parola*, Bologna, 2020.
- P. ITRI, *Il monolite. Storie di camorra di un giudice antimafia*, Milano, 2019.
- W. KRAMM, *Kafka e gli anni '50*, a cura di R. Dottori, trad. it. R. Dottori, A. Roselli e M. De Pasquale, Milano, 1991.
- M. LAMICELA, *Problemi delle azioni positive: la riserva di quote tra la giurisprudenza comunitaria, la giurisprudenza tedesca e la legislazione del Land di Brema*, in *RGL*, 1995, I, 397 ss.
- C. LAVALLE, *In Estonia il giudice sarà un'intelligenza artificiale*, pubblicato su [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it), 4 aprile 2019.
- L. LAZZERONI, *Eguaglianza, lavoro, regole di parificazione. Linguaggi e percorsi normativi*, Torino, 2011.
- E. LUPO, *Il ruolo della Cassazione: tradizione e mutamenti*, in *AP*, 1, 2012, 155 ss.
- G. MARI, *Il lavoro 4.0 come atto linguistico performativo. Per una svolta linguistica nell'analisi delle trasformazioni del lavoro*, in *AA.VV. Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, a cura di A. Cipriani – A. Gramolati – G. Mari, Firenze, 2018, 321.
- M. L. MARTINI, *Orizzonte e linguaggio: i confini dell'esperienza del mondo nel pensiero di H. G. Gadamer*, Milano, 2006.
- V. MATHIEU, «L'eguaglianza giuridica», in *RIFD*, 1977, 18 ss.
- O. MAZZOTTA, *Diritto del Lavoro*, Milano, 2019.
- B. MORONCINI, *La lingua del perdono*, Napoli, 2007.
- V. PAGLIA, *Vincent Lambert, nel dramma il conflitto non aiuta*, in [www.famigliacristiana.it](http://www.famigliacristiana.it), 10 luglio 2019.
- G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, Bologna, 2008.
- G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Il Mulino, 2010.
- G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Torino, 2018.
- M. PENNASILICO, *Metodo e valori dell'interpretazione dei contratti*, Napoli, 2011.
- C. PERELMAN, *Logica giuridica. Nuova retorica*, Milano, 1979.
- P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli 1987.
- P. PERLINGIERI, *Prefazione a F. BILOTTA-A. ZILLI, Codice di diritto antidiscriminatorio*, Pisa, 2019, IX.
- G. PIEGARI, *Speranze di civiltà, una riflessione filosofica degli anni cinquanta*, a cura di U. Feliziani, Napoli, 2010.
- A. PINTORE, *Il divisionismo di Scarpelli*, in L. GIANFORMAGGIO-M. JORI, *Scritti per Scarpelli*, Milano, 745.
- A. PISAPIA, *La tutela per il trattamento dei dati e la protezione dei dati personali*, Torino, 2018.
- K. POLANYI, *La grande trasformazione*, trad. it. R. Vigevani, Torino, 2010.

- A. POLIMENO BOTTAI, *Alto tradimento. Privatizzazioni, Dc, euro: misteri e nuove verità sulla svendita dell'Italia*, Soveria Mannelli, 2019.
- A. PORCIELLO, *Logica e diritto*, in S. BERTEA-A. PORCIELLO, *Breve introduzione alla logica e informatica a giuridica*, Soveria Mannelli, 2003, 75.
- F. RICCI, *Parola, Verità, Diritto*, Napoli, 2007.
- S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995.
- S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Roma, 2003.
- S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014.
- V. ROPPO, *Il racconto della legge*, Milano, 2019.
- G. RUFFINI, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019.
- S. RUSSO-M. DI LUZIO-M. NICOTRA-I. MARCOLONGO, *La dematerializzazione dei processi bancari e finanziari*, Milano, 2013.
- E. RUTIGLIANO, *Lavoro: appunti per la metamorfosi di un concetto*, in *QS*, 57, 2011, 109 ss.
- R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992, del quale si legga anche la voce *Formante*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., VIII, Torino, 1992.
- S. SALARDI, *Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili tecnico-giuridici. Dall'immigrazione agli sviluppi della tecno scienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella società moderna*, Torino, 2015.
- E. SAVINO, *I sette pilastri della grecità*, in *Poesia*, Anno XXIV, Febbraio 2011, n. 257, 5.
- G. SARTOR, *Intelligenza artificiale e diritto. Un'introduzione*, Milano, 1996.
- P. SCHLESINGER-A. TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2013.
- L. SETTEMBRINI, *I Neoplatonici per Aristeo di Megara*, Milano, 2017.
- F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019.
- F. SPITALERI, *Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell'Unione Europea*, Roma, 2010.
- M. TARUFFO, *Le funzioni delle Corti Supreme. Cenni generali*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Napoli, 2011, 11 ss.
- E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali*, Milano, 2015.
- F. TOTARO, *Lavoro 4.0 e persona. Intrecci e distinzioni*, in *Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, a cura di A. Cipriani – A. Gramolati – G. Mari, Firenze, 2018, 488.
- F. VALORI, *Il discorso parallelo. Verità linguaggio e interpretazione fra Heidegger e Gadamer*, Roma, 2003.
- P. VIRILIO, *La vitesse de la libération*, Paris, 1995 (*La velocità di liberazione*, trad. it. U. Farini-T. Villani, Milano, 2000).
- P. VIRNO, *Quando il verbo si fa carne*, Torino, 2003.
- L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, Torino, 2009.
- L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, Torino 2009.
- D. ZIINO, *Profili dell'interpretazione giuridica*, Milano, 2011.

#### Abbreviazioni

AP = Archivio Penale

FI = Foro italiano

MGL = Massimario di giurisprudenza del lavoro

QG = Questione Giustizia

QS = Quaderni di Sociologia

RDL = Rivista di diritto del lavoro

RGL = Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale

RIFD = Rivista internazionale di filosofia del diritto